

VILLA SALUS
PROTOCOLLO

27 NOV. 2024

Prot. N° 1430

VERBALE DEL 27 novembre 2024

Oggetto: Approvazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D.lgs 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sottoscritta Annunziata Saija nella qualità di socio accomandatario della Casa di Cura Villa Salus di Messina esaminata la documentazione di seguito elencata:

- Elenco reati presupposto;
- MOG mappatura dei rischi;
- Tabelle mappatura del rischio;
- MOG parte generale;
- Parte speciale A reati contro la PA;
- Parte speciale B reati informatici;
- Parte speciale C reati industria e commercio;
- Parte speciale D reati societari;
- Parte speciale E omicidio e lesioni colpose;
- Parte speciale F riciclaggio;
- Parte speciale G reati ambientali;
- Parte speciale H razzismo e xenofobia;
- Parte speciale I reati tributari.

determina

l'approvazione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 che viene allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale.

Messina 27 novembre 2024



Annunziata Saija

Dott.ssa Annunziata Saija
Il Socio Accomandatario

MODELLO
DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

ORGANO	DI	Data di deliberazione
AMMINISTRAZIONE		
Prima emissione		<u>22 / 12 / 2011</u>
Aggiornamento		<u>27 / 11 / 2021</u>

INDICE

1. Il D.lgs. n. 231/2001	4
1.1. I reati da cui discende la responsabilità dell'ente	4
1.2. Il sistema sanzionatorio	4
1.3. L'istituto del tentativo.....	7
1.4. I destinatari della normativa.....	7
1.5. L'esimente di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001. Le modifiche apportate all'art. 6 ad opera della L. 179/2017 e del D.lgs. 24/2023 (Whistleblowing)	7
1.6. Le vicende modificative dell'ente	11
1.7. Le linee-guida di Confindustria	11
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Villa Salus	12
2.1. Casa di cura Villa Salus	12
2.2. La scelta dell'adozione del Modello da parte di Villa Salus.....	12
2.3. Processo di <i>risk assessment</i>.....	14
2.4. L'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo 15	
2.5. Le componenti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	15
2.6. I destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Sistema organizzativo dell'ente	17
3. Deleghe e procure	17
4. Il Codice etico.....	18
5. Il sistema disciplinare	18
5.1. Principi generali.....	18
5.2. I provvedimenti sanzionatori.....	19
5.3. Tipologia delle sanzioni e destinatari	19
5.4. Nullità delle sanzioni	19
6. Altre misure di tutela	19
6.1. Misure nei confronti del <i>management</i> e della Società di revisione	19
6.2. Misure nei confronti dei collaboratori esterni	19

7. Diffusione del MOGC e formazione	20
7.1. Modalità di diffusione	20
7.2. Diffusione del MOGC verso l'esterno	21
8. Organismo di vigilanza	21
8.1. Composizione.....	22
8.3. Cause di incompatibilità	24
8.4. Nomina dell'Organismo di vigilanza	24
8.5. Attività dell'Organismo di vigilanza.....	25
8.6. Doveri dell'Organismo di vigilanza.....	26
8.7. Dotazioni dell'Organismo di vigilanza	26
8.8. Riepilogo.....	27
9. Flussi informativi.....	28
9.1. Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di vigilanza	28
9.2. Modalità e formalità delle informative.....	29
10. Definizioni.....	29

1. Il D.lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto 231"), di attuazione della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli stessi e, quindi, gli interessi economici dei soci. L'innovazione normativa è relevantissima: infatti, né l'ente, né le persone fisiche che ad esso fanno riferimento possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente medesimo.

Con l'entrata in vigore del Decreto 231 si è adeguata la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito: la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche è quindi divenuto anche il giudice che deve accertare le violazioni riferibili all'ente. Tale ultimo elemento e l'espressa estensione all'ente di tutte le garanzie previste per l'imputato consentono di affermare che trattasi, sostanzialmente, di "responsabilità penale delle aziende", nonostante il richiamo nell'ordinamento italiano al principio della responsabilità amministrativa dell'Ente. Il criterio di rilevanza penale delle fattispecie di reato attribuibili all'Ente è quello dell'interesse o del vantaggio in capo all'Ente stesso.

1.1. I reati da cui discende la responsabilità dell'ente

La disciplina in esame si applica solo ad alcune tipologie di reato, analiticamente descritte nel documento "Catalogo reati" allegato al presente Modello, così come previsti dalla disciplina di riferimento. Lo scenario appena descritto è destinato a mutare, in quanto, dalla sua entrata in vigore, il Decreto si è via via arricchito di nuove fattispecie di reato da cui discende la responsabilità amministrativa degli Enti, per cui si assisterà ancora alla introduzione di nuovi illeciti con conseguente necessità di intervento sul presente Modello.

L'ente è ritenuto responsabile anche se il reato viene posto in essere nella forma del tentativo. In tal caso, ai sensi dell'art. 26, le sanzioni pecuniarie e interdittive *"sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto"*. Al secondo comma del medesimo articolo si precisa, altresì, che *"l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

1.2. Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni applicabili all'ente, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo allo stesso di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell'ente. Il Decreto 231 prevede a carico degli enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei c.d. reati-presupposto della responsabilità in parola, una serie articolata di sanzioni classificabili in quattro tipologie.

(A) Sanzioni pecuniarie

Si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.

(B) Sanzioni interdittive

Possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare¹) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

(C) Confisca del prezzo o del profitto del reato

¹ Il D. Lgs. 9 luglio 2004 n. 197 ha inserito nel T.U.B. la nuova Sezione V-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato), che contiene un solo articolo (97-bis) che vieta l'applicazione, in via cautelare, delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione/revoca delle autorizzazioni e del commissariamento giudiziale ex art 15 D. Lgs. 231/2001. Stessa soluzione viene operata dal D. Lgs. 197/2004 per il T.U.F., che viene novellato con l'aggiunta di un nuovo art 60-bis (Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato).

Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

(D) Pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

La durata delle sanzioni è fissata dall'art. 13, co. 2, del Decreto 231, da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni. Con il nuovo comma 5 dell'art. 25, è stato previsto l'aumento delle soglie edittali delle sanzioni interdittive per i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto. Dunque, per tali reati, in caso di condanna la durata potrà essere stabilita da un minimo di 4 anni ad un massimo di 7 anni per gli illeciti commessi da coloro che rivestono un ruolo apicale e da 2 a 4 anni per gli illeciti compiuti da persone sottoposte alla vigilanza o al controllo di questi ultimi.

Viene, tuttavia, prevista una riduzione delle sanzioni interdittive, nel minimo stabilito dall'art. 13, co. 2, agli enti che si attivino per eliminare le conseguenze del reato. È stato introdotto, infatti, l'istituto del ravvedimento operoso con l'aggiunta del comma 5 bis all'art. 25 del Decreto 231. Avranno uno sconto di pena gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità dell'ente e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata che, a seguito della Novella Legislativa n. 3/2019, non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, invece, la misura cautelare – eventualmente applicata – potrà avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata, ma, in ogni caso, non potrà superare un anno e quattro mesi.

Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzioni pecuniarie).

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto 231, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'ente sia comminata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la propria sede principale.

È peraltro utile ricordare come l'art. 23 del Decreto 231 punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'ente sia applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva e lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

1.3. L'istituto del tentativo

È altresì utile sottolineare che l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 si occupa dei reati commessi all'estero nel caso in cui l'ente abbia la sede principale in Italia. Nello specifico, tale norma ha costruito come recessiva la giurisdizione dello Stato italiano in tutti i casi in cui nei confronti dell'ente proceda lo Stato del *locus commissi delicti*. Inoltre, ha previsto una esplicita richiesta del Ministro della Giustizia in tutti i casi in cui, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Codice penale, tale richiesta debba essere formulata nei confronti della persona fisica.

1.4. I destinatari della normativa

L'articolo 1 co. 2° del Decreto indica quali soggetti destinatari della normativa *"gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"*, disciplina cui non sottostanno lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione dei reati sopra indicati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

1.5. L'esimente di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001. Le modifiche apportate all'art. 6 ad opera della L. 179/2017 e del D.lgs. 24/2023 (Whistleblowing)

L'articolo 6 contempla una forma di esonero da responsabilità se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, che l'ente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (*alias* MOGC) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede la costituzione di un Organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

L'esonero dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione di un procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Quindi, obiettivo di questi modelli di organizzazione, gestione e controllo, è l'esito positivo di tale giudizio di idoneità: facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei vari passaggi posti in essere in vista della costruzione del Modello. La mancata attuazione di tali Modelli, pur non essendo obbligatoria, espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori o dipendenti.

Peraltro, i soci potrebbero addirittura esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all'ente di usufruire del meccanismo di esonero dalla responsabilità.

Il legislatore, modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, prescrive ulteriori requisiti di idoneità del modello organizzativo, affinché possa essere esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui un soggetto apicale o subordinato abbia commesso un reato nel suo interesse o vantaggio. A ciò si aggiunga che la Legge n. 179/2017 ha introdotto la disciplina del c.d. *whistleblowing* – istituto di origine anglosassone nato per tutelare in primis i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione – modificando il testo dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, e prevedendo l'operatività di tale istituto anche nel settore privato. In particolare, la legge in questione aveva introdotto un nuovo comma 2 bis prevedendo nuova forma di tutela anche nel settore privato per il dipendente che segnala le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza per ragioni di ufficio. Lo stesso comma è stato poi nuovamente modificato ad opera del D.lgs. n. 24/2023.

È opportuno dar conto della successione normativa in questione.

A norma del vecchio comma 2-*bis*, i modelli di organizzazione, gestione e controllo avrebbero dovuto prevedere quanto segue:

“a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

A tenore del nuovo comma 2-bis, come recentemente modificato, i MOGC:

“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Occorre dunque chiedersi quale sia la disciplina oggi applicabile alla materia de qua. Ebbene, come si è detto, il D.lgs. n. 24/2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riformando la materia del *whistleblowing*. La portata della disciplina in questione è molto più ampia rispetto al passato, estendendo l'obbligo di dotarsi di un sistema di segnalazione delle violazioni diritto nazionale e sovranazionale:

- non solo agli enti pubblici; ma altresì
- agli enti privati che nell'ultimo anno abbiano impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati, a prescindere dal settore di appartenenza;
- a quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto sovranazionale in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati; nonché infine
- agli enti privati che abbiano adottato i MOGC, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Da questo punto di vista, rilevante è la disposizione dell'art. 4 (rubricato “Canali di segnalazione interna”) D.lgs. n. 24/2023, a norma del quale:

“1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione

del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.”

Appare dunque evidente che compete alla Società valutare se vi sia o non vi sia in organico un soggetto ovvero un ufficio interno autonomo, dedicato, e con personale specificamente formato in materia di *whistleblowing*, nonché un sistema di mezzi tale da assicurare, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Se e solo se tale valutazione è positiva, la Società può fare a meno di esternalizzare la gestione delle segnalazioni *whistleblowing* a un soggetto esterno.

L'individuazione di tale soggetto rimane dunque nel margine di apprezzamento dell'ente, che nondimeno, ove abbia adottato anche il MOGC, è tenuto a indicare espressamente al suo interno il soggetto o l'ufficio preposto per ricevere le segnalazioni.

Sotto questo profilo, la Società ha individuato come soggetto gestore delle segnalazioni *whistleblowing* l'Organismo di Vigilanza.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in materia di *whistleblowing*, approvato il 27 marzo 2024, da considerarsi parte integrante del presente documento.

È infine importante rilevare che, sempre così come previsto dal Regolamento l'ente ha attivato diversi strumenti di comunicazione per informare tutti i soggetti legittimati sulle modalità di segnalazione *whistleblowing*.

1.6. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto 231 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riferimento alle vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

In linea generale, in caso di scissione parziale, l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto riguarda la fattispecie di scissione o conferimento d'azienda, il D.lgs. 231/2001 prevede una disciplina unitaria. In particolare, in caso di cessione d'azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute per illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.7. Le linee-guida di Confindustria

Il Decreto, all'articolo 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione previsti e disciplina

espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria ha proceduto ad un importante aggiornamento delle proprie linee-guida, emanate nel 2002 e già modificate nel 2004 e nel 2014, approvato dal Ministero l'8 giugno 2021.

Nel settembre 2023, in occasione della modifica ad opera del D. Lgs. n. 24/2023 della disciplina del *Whistleblowing*, Confindustria ha emanato una nota illustrativa con le prime considerazioni in materia, e alcune proposte applicative.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Villa Salus

2.1. Casa di cura Villa Salus

L'attività di Villa Salus è puntualmente descritta nel suo oggetto sociale, invero la costituzione e gestione di case di cura, ambulatori anche specialistici, nonché nell'erogazione di servizi medico-diagnostici, cura e assistenza, e quanto altro connesso con la prestazione di servizi sanitari. Inoltre, la Società può realizzare, gestire ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale in ambito medico e paramedico

2.2. La scelta dell'adozione del Modello da parte di Villa Salus.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'obiettivo di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, Villa Salus ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D.lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "MOGC") atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto 231. La decisione di adottare il Modello è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti e del pubblico e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Villa Salus all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.


I principi posti a fondamento del MOGC devono:

- (a) rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di Villa Salus, anche quando, apparentemente, l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio all'ente;
- (b) permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello è stato predisposto da Villa Salus secondo i dettami del Decreto 231. Sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto 231 attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi. Per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte delle idonee procedure organizzative.

È stato istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione dei flussi informativi dalle aree sensibili. Sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del modello anche ai fini della configurazione dell'esimente. È stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del modello.

È stata avviata un'opera di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal modello.



2.3. Processo di *risk assessment*

In ossequio alle linee-guida di Confindustria e alle best practices nazionali ed internazionali, la redazione del Modello Organizzativo è stata preceduta da una preliminare attività di *risk assessment* che ha interessato l'analisi in concreto della tipologia di ente cui Villa Salus può essere ricondotta, del suo contesto operativo interno, della sua struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico, dell'area geografica e di quanto altro considerato rilevante ai fini dello stesso (vedi, in questo senso, anche il contenuto della "Mappatura dei rischi ai

sensi del d.lgs. 231/01", documento facente parte integrante, unitamente alla presente Parte Generale, del MOGC).

Le analisi svolte hanno avuto il seguente *output*:

- mappatura dei processi "a rischio";
- elenco rischi potenziali (per ogni processo);
- analisi del sistema di controllo preventivo esistente;
- sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, cioè il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.4. L'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

Completata la fase di *risk assessment*, condotta secondo le modalità in precedenza indicate, la *governance* ha deliberato l'adozione del presente Modello Organizzativo in data ____ / ____ / _____.

Il MOGC, i cui principi cardine sono compendiate nel presente documento, è, più precisamente, costituito dal complesso strutturato dei sistemi (o protocolli) di controllo vigenti in seno all'ente e volti a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nel Decreto 231. In quest'ottica, il Modello ha quale obiettivo principale la predisposizione e l'implementazione dei controlli e delle cautele (presidi organizzativi) idonee(i) sia a consentire lo svolgimento dell'attività dell'ente nel rispetto della legge, sia a individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio (commissione reato) che dovessero insorgere.

2.5. Le componenti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello Organizzativo di Villa Salus, come appena detto, è costituito dal complesso strutturato dei protocolli di controllo vigenti in seno all'ente: più precisamente, si tratta di un "sistema", inteso quale insieme di elementi, che, pur distinti, sono integrati ed organizzati così da interagire e formare un unico complesso organico.

I protocolli di controllo, operando in regime di reciproco rapporto funzionale, contribuiscono al conseguimento di un determinato scopo, cioè la prevenzione del rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto 231.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi di:

- (a) adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- (b) partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;

- (c) formalizzata separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- (d) predisposizione di canali, interni o esterni, con cui veicolare i diversi tipi di segnalazioni agli organi specificatamente individuati;
- (e) idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di vigilanza;
- (f) obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di vigilanza;
- (g) applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Modello.

Il Modello di Villa Salus si caratterizza, quindi, per essere, in primo luogo, un sistema strutturato, poiché i differenti protocolli sono costruiti, articolati ed organizzati secondo un ordine ben preciso, rispondente alle finalità sopra indicate; in secondo luogo, un sistema in continua evoluzione, in quanto costantemente monitorato e, qualora necessario o opportuno, integrato al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto alle effettive esigenze dell'ente.

I protocolli di controllo che compongono il modello (di seguito, complessivamente indicati quali "Protocolli") sono:

- (a) il sistema organizzativo (attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti, sistemi premianti dei dipendenti);
- (b) il sistema di deleghe e procure;
- (c) le procedure aziendali;
- (d) il controllo di gestione (tempestiva segnalazione di situazioni critiche, processi di *risk assessment*);
- (e) il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- (f) il Codice etico;
- (g) il Sistema disciplinare;
- (h) la comunicazione e la formazione.

L'integrazione di tali componenti è attuata organicamente in un'architettura del sistema che rispetta una serie di principi di controllo, la cui esatta attuazione dovrà essere documentata, così come specificato nelle diverse Parti speciali del Modello.

Ad integrare ulteriormente i protocolli già menzionati vi è poi l'attività dell'Organismo di vigilanza, al quale sono stati assegnati i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di cura del suo aggiornamento. Al fine di consentire una più agevole lettura del MOGC, è stato predisposto il presente documento, ossia una Parte Generale che descrive i contenuti e gli impatti del Decreto 231, i principi e gli obiettivi del modello, i compiti dell'Organismo di vigilanza, le attività sensibili, i protocolli per l'adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del modello, nonché la previsione del sistema disciplinare.

Le Parti speciali, organizzate sulla base di una struttura "per classe di reato" (che non tralascia, tuttavia, un riferimento esplicito alle diverse funzioni aziendali di volta in volta

coinvolte), sono costituite dalle procedure organizzative elaborate sulla base della mappatura delle aree a rischio individuate, quale output di fase del processo di *risk assessment*. Segnatamente, come meglio chiarito nel documento di mappatura dei rischi, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- (a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (b) Ambiente e sicurezza;
- (c) Ordinaria e straordinaria amministrazione.

2.6. I destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Sistema organizzativo dell'ente

I principi e le previsioni del Modello Organizzativo sono rivolti a tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto di Villa Salus (di seguito, complessivamente indicati quali "Destinatari"). Tra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali della Società, i dirigenti, i dipendenti, i soci, i consiglieri di Amministrazione e i partecipanti al Consiglio di amministrazione.

Sono, altresì, tenuti al rispetto del Modello tutti i terzi che abbiano rapporti di lavoro con la suddetta Società.

Ai fini del Modello organizzativo, assume rilevanza anche la struttura organizzativa di Villa Salus, illustrata in un apposito "organigramma", che declina le differenti aree e funzioni in cui si articola l'organizzazione interna e definisce le relative linee di riporto gerarchico.

L'organigramma viene periodicamente aggiornato in funzione delle eventuali modifiche intervenute nell'ambito della struttura organizzativa.

3. Deleghe e procure

Nell'ambito della corretta costruzione del Modello riveste particolare rilievo il sistema delle deleghe e delle procure, il quale per essere efficace deve essere rispettoso delle linee gerarchiche indicate nell'Organigramma e strettamente formalizzato.

Le deleghe e le procure sono sempre formalizzate per iscritto e, ove necessario tramite atti notarili, e sono firmate "per accettazione" dal destinatario.

Le deleghe sono tempestivamente aggiornate e/o modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi. Tutti gli atti di delega o conferimento di poteri di firma devono fornire le seguenti indicazioni:

- (a) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- (b) il soggetto delegato;
- (c) i limiti cui è soggetto la delega;

(d) la data di conferimento della delega.

4. Il Codice etico

L'ente si è dotato di un Codice etico, che prevede i fondamentali principi etici, vale a dire l'insieme di valori cui l'ente riconosce essenziale importanza ai fini del perseguimento dei propri obiettivi. Nel Codice etico vengono inoltre elencate le norme di comportamento che i destinatari devono rispettare nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto di Villa Salus, nonché il sistema delle segnalazioni e delle sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

5. Il sistema disciplinare

5.1. Principi generali

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Villa Salus prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del presente Modello costituiscono, come tali, una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e l'ente, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti. In particolare, le regole di comportamento previste dal presente Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti e, pertanto, le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati a Villa Salus.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- (a) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- (b) comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- (c) posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunica all'organo amministrativo.

5.2. I provvedimenti sanzionatori

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto, tali violazioni espongono Villa Salus a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01. Provvedimenti sanzionatori sono inoltre previsti nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (*whistleblower*), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni ex art. 6, che si rivelino infondate.

5.3. Tipologia delle sanzioni e destinatari

Le sanzioni irrogabili nei confronti del personale dipendente sono quelle previste dai CCNL applicati dall'azienda ai propri lavoratori. Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Villa Salus, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/01.

5.4. Nullità delle sanzioni

A mente dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231 sono nulle le misure ritorsive o discriminatorie, compreso il licenziamento o l'applicazione di diversa sanzione, assunte nei confronti del soggetto segnalante (*whistleblower*) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

6. Altre misure di tutela

6.1. Misure nei confronti del *management* e della Società di revisione

In caso di accertamento della violazione del Modello 231 da parte di uno dei membri del Consiglio di amministrazione o della Società di revisione va effettuata comunicazione all'Organismo di vigilanza, dalla persona che la rileva per la valutazione degli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui tali comportamenti siano realizzati da parte dell'Organismo di vigilanza in violazione alle regole del modello ed alle procedure, il procedimento disciplinare dovrà essere gestito dal Consiglio di amministrazione.

6.2. Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/01.

7. Diffusione del MOGC e formazione

Villa Salus, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura. Tale divulgazione riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle categorie anzidette, cioè dipendenti, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda, sia che si tratti di risorse da inserire.

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti consegnati di regola al neoassunto, il Modello Organizzativo e il testo aggiornato del D.lgs. n. 231/01. Tali soggetti dovranno rilasciare a Villa Salus una dichiarazione sottoscritta in cui si attesta la ricezione del set informativo, nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati unitamente all'impegno ad osservare le prescrizioni.

7.1. Modalità di diffusione

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il presente schema

Personale direttivo

- seminario informativo
- nota informativa a personale neoassunto con funzione direttiva
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello

Altro personale

- diffusione di una nota informativa interna
- nota informativa al personale neoassunto
- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello

Villa Salus provvederà nel corso di tali attività a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno dell'ente, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Al Consiglio di amministrazione rimarrà una copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello. Ai dipendenti verrà garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento direttamente sull'intranet aziendale, mentre per gli altri soggetti la suddetta documentazione sarà resa disponibile su Internet.

I programmi informativi e i contenuti delle note informative saranno preventivamente comunicati all'Organismo di vigilanza.

La formazione relativa ai contenuti del Modello andrà costantemente ripetuta con una cadenza almeno annuale ovvero, in caso di interventi di modifica e/o aggiornamento del Modello, ad evento.

7.2. Diffusione del MOGC verso l'esterno

Nelle lettere d'incarico ai soggetti esterni a Villa Salus, saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello. Su proposta dell'Organismo di vigilanza e con l'approvazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituiti all'interno dell'ente dei sistemi di valutazione e selezione dei collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica di coloro che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello.

8. Organismo di vigilanza

Come anticipato, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo amministrativo ha, fra l'altro:

- (a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- (b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- (c) individuato un soggetto a cui far pervenire le segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o violazioni del presente modello.

L'affidamento dei compiti di cui al punto b) all'OdV è presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. La necessità che il Modello di salvaguardia, nella sua concreta attuazione e costante aggiornamento, sia realmente

inserito nella struttura organizzativa e nei processi operativi dell'ente, oltre alla particolare valenza attribuita a tale organismo, conferisce ad esso funzioni, compiti, poteri e doveri assolutamente fondamentali, oltre che naturalmente specifici.

8.1. Composizione

Questo organismo, denominato Organismo di vigilanza, come già detto e come si dirà meglio in seguito, è costituito in Villa Salus in forma monocratica. I compiti di vigilanza e controllo allo stesso attribuiti sono numerosi ed eterogenei.

Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nell'ambito del D.lgs. 231/2001 è stabilito dall'art. 6 del decreto stesso. L'attività primaria dell'organismo consiste nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e, a tal fine, è importante poter dimostrare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso. Per cui, obiettivo di Villa Salus deve essere quello di creare una struttura che sia in grado di gestire ed utilizzare ai propri fini (controllo sull'applicazione del Modello) i flussi informativi provenienti dalle varie funzioni aziendali che rientrano nelle aree a rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella sostanza, l'Organismo di vigilanza svolge, tra i suoi compiti istituzionali, alcune attività tipiche di *internal auditing*, in particolare la c.d. *assurance*, ovvero un oggettivo esame delle evidenze, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di governance dell'organizzazione.

Il giudizio di idoneità dell'attività di vigilanza da parte dell'Organismo, operato dal Giudice penale, potrà senza dubbio considerare premiante l'adozione di un valido e riconosciuto approccio metodologico nello svolgimento di tale attività.

Avendo, quindi, come obiettivo una completa funzionalità del Modello e dell'Organismo di vigilanza, quale esimente nel caso di commissione di reati, per individuare un OdV idoneo ai fini del Decreto 231 non è necessario guardare tanto al numero di componenti dell'organismo stesso, ma agli strumenti operativi di cui dispone, premesso che per "strumenti" si intende:

- (a) sede adeguata (che può essere garantita anche attraverso adeguati e sicuri collegamenti da remoto) e supporti informatici con i quali operare;
- (b) rapporti continui con soggetti interni all'azienda;
- (c) adeguato *budget* finanziario;
- (d) procedure aziendali relative alle aree a rischio aderenti al contenuto del Modello contenenti adeguati flussi informativi verso l'OdV.

La necessità di numerose conoscenze in capo all'OdV, anche in virtù dei numerosi reati da cui discende la responsabilità dell'ente, non può essere considerata ragione giustificativa di un eventuale bisogno di un organo composto da un soggetto esperto per ogni materia giuridica di cui alle diverse aree a rischio commissione reati. D'altra

parte, è previsto che l'OdV debba essere dotato di un *budget* finanziario adeguato, essendo ciò funzionale, *inter alia*, a consentire (ove necessarie) consulenze specialistiche anche permanenti su questioni rilevanti.

L'OdV ha la facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per le esecuzioni tecniche necessarie per lo svolgimento di particolari verifiche. Infatti, l'OdV non può limitare le proprie competenze all'area giuridico finanziaria, dovendo estendere la propria vigilanza anche sul rispetto del Modello destinato a rafforzare il sistema di sicurezza adottato dall'ente. Il che non significa, come accennato, che l'OdV debba possedere specifiche competenze tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che la valutazione dei rischi e la supervisione sulla gestione degli stessi non rientrano come tali nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, essendo quindi sufficienti che in capo all'OdV vi siano competenze di natura giuridico-organizzativa sugli obblighi di legge e sulle best practices in materia di sicurezza sul lavoro.

Competenze, queste, che esistono nell'OdV di Villa Salus.

Le attività che tale Organo è quindi chiamato ad assolvere ai fini del D.lgs. 231/01 sono:

- (a) la vigilanza sull'effettività del Modello;
- (b) l'esame della sua adeguatezza e idoneità *in continuum*;
- (c) il mantenimento della funzionalità del Modello;
- (d) l'attività di presidio rispetto all'aggiornamento, nonché di formulazione delle relative proposte di aggiornamento;
- (e) la verifica delle soluzioni proposte.

8.2. Requisiti soggettivi dell'Organismo di vigilanza

I principali requisiti dell'Organismo sono (come sarà stabilito più dettagliatamente nel regolamento dell'OdV):

- autonomia e indipendenza (il pagamento di un compenso non costituisce causa di "dipendenza"), rispetto tanto ai vertici dell'ente (coi quali pure l'organismo è tenuto ad interloquire costantemente), quanto agli altri soggetti interni all'ente;
- professionalità (bagaglio di strumenti tecnici), poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e, più in particolare, economico-penalistica;
- onorabilità, cioè mancanza in capo ai soggetti che lo compongono di precedenti penali o procedimenti penali pendenti;
- inerenza, in quanto soggetti intranei all'ente da vigilare;
- continuità d'azione, in virtù di una dedizione "strutturale" all'attività di vigilanza sul Modello.

Tali requisiti devono e possono essere posseduti non solo dalle persone fisiche che compongono formalmente l'Organismo di vigilanza, ma anche dagli altri soggetti che costituiscono la "dotazione" a disposizione dell'organismo medesimo per lo svolgimento della propria attività di controllo.

8.3. Cause di incompatibilità

I soggetti incaricati devono attestare, con propria dichiarazione scritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'assenza di cause di incompatibilità.

Sono cause di incompatibilità le seguenti condizioni.

(a) L'essere membri del e/o l'essere non indipendenti rispetto:

- al *management*;
- alla Società di revisione;

(b) L'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con entità con le quali possono essere compiuti i reati e gli illeciti tipizzati dalla vigente normativa in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 legge 29 settembre 2000 n. 300".

8.4. Nomina dell'Organismo di vigilanza

L'organo amministrativo, pur con l'istituzione dell'Organismo ex D.lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, c. 1, lett. a) e b)).

Sono anche previste cause di ineleggibilità per i membri dell'Organo di vigilanza, per aver riportato condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici.

L'Organismo di vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo e rimane in carica per la durata minima di tre anni.

Villa Salus ha definito il proprio Organismo di vigilanza come un organo monocratico, supportato da un'adeguata struttura organizzativa che nel suo complesso possiede idonee competenze professionali, costituendo così un Modello ed un Organismo di vigilanza rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria.

L'organo amministrativo valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse in capo all'Organismo di vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di vigilanza, valutando l'eventuale revoca dell'incarico.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è anche indispensabile che all'Organismo di vigilanza non siano attribuiti compiti che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

8.5. Attività dell'Organismo di vigilanza

Per l'esecuzione dei suoi compiti, così come sopra individuati, all'Organismo di vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- (a) effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- (b) coinvolgere negli *audit*, anche direttamente, i referenti operativi;
- (c) effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- (d) monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalle diverse funzioni e dal Consiglio di amministrazione, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di *business*, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- (e) richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- (f) raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione ad eventuali criticità delle misure previste dal Modello, a violazioni delle stesse, e a qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio-reato;
- (g) raccogliere, dai soggetti apicali o subordinati, segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis;
- (h) raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato: la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello; le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività; l'evidenza delle varie attività svolte; la documentazione relativa agli incontri con gli organi di Villa Salus cui l'Organismo di vigilanza riferisce;
- (i) verificare che tutti i responsabili di funzioni o aree a rischio-reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano

gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;

- (j) controllare che sia assicurata la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del Decreto;
- (k) monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguatezza del Modello;
- (l) programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- (m) accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento. Infatti, è all'organo dirigente che compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

8.6. Doveri dell'Organismo di vigilanza

Compete all'Organismo predisporre un regolamento delle proprie attività, *i.e.*, determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.

L'Organismo di vigilanza riporta i risultati delle proprie attività all'organo amministrativo. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- (a) riferisce costantemente del proprio operato al Consiglio di amministrazione, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- (b) riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio di amministrazione sul risultato del proprio operato;
- (c) informa costantemente del proprio operato il Consiglio di amministrazione, con immediatezza nelle ipotesi di accadimento di fatti che evidenzino gravi violazioni del Modello e, in genere, del sistema di controllo.

8.7. Dotazioni dell'Organismo di vigilanza

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'Organismo di vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni. Infine, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche,

trasferte, etc.). L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, essere retribuito in maniera congrua.

8.8. Riepilogo

Di seguito sono elencati in maniera schematica i poteri ed i compiti in capo all'Organismo di vigilanza di Villa Salus.

Spettano all'OdV i seguenti compiti:

- (a) la vigilanza sull'adeguatezza del MOGC, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- (b) la vigilanza sull'effettività del MOGC, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- (c) l'aggiornamento in senso dinamico del MOGC, mediante apposite proposte di modifica e/o integrazione del Modello stesso, o dei Protocolli, inoltrate all'organo amministrativo, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'Ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello.

Nell'ambito di tali compiti, l'OdV è, inoltre, tenuto:

- (a) a monitorare le iniziative connesse alla informazione ed alla formazione sul MOGC;
- (b) a garantire l'efficiente gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, incluse le relazioni periodiche da sottoporre all'attenzione dell'organo amministrativo, le segnalazioni concernenti potenziali violazioni del Modello, e le informazioni ed i dati trasmessi dai Destinatari del Modello;
- (c) a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute;
- (d) a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Qualora riscontri la violazione del MOGC, l'OdV deve informare i soggetti competenti per l'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema disciplinare, unitamente alla verifica circa l'effettiva applicazione delle sanzioni irrogate.

Ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, sono riconosciuti all'OdV i seguenti poteri:

- (a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività dell'ente, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello, e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio-reato;

- (b) il potere di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune;
- (c) la facoltà di conoscere tutti i documenti ed i dati dell'Ente mediante l'accesso agli archivi esistenti presso gli uffici, senza necessità di autorizzazioni o consenso preventivi;
- (d) la facoltà di disporre l'audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto di Villa Salus, qualora si presuma che possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza svolta;
- (e) la facoltà di avvalersi del supporto di consulenti esterni, utilizzando le risorse finanziarie stanziare dall'organo amministrativo.

9. Flussi informativi

9.1. Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di vigilanza

Le funzioni aziendali a rischio-reato, come verranno di seguito individuate, hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo di vigilanza le risultanze periodiche delle attività realizzate, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- (b) le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al Decreto 231;
- (c) i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano fatti, atti od omissioni che incidono sull'osservanza del MOGC e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- (d) le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- (e) i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- (f) le eventuali richieste per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- (g) le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto aziendale;
- (h) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- (i) tutte le notizie e la documentazione così come indicato nelle diverse procedure previste nella parte speciale del presente MOGC.

9.2. Modalità e formalità delle informative

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. È stata predisposta una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni verso l'Organismo di vigilanza, il quale agirà in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

10. Definizioni

Decreto o Decreto 231: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Ente: nel presente documento il termine si riferisce a Villa Salus.

Destinatari: soggetti cui è rivolto il modello, più precisamente le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti poco sopra indicati.

Apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.

Modello, o Modello 231, o MOGC: complesso di principi di comportamento e di protocolli finalizzati alla prevenzione dei reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nell'ente. Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di vigilanza e di controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

Organismo di vigilanza, od OdV, od O. di V.: organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Protocollo (o Procedura): specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Operazione sensibile – processi sensibili: operazioni, procedure e attività ritenute a rischio di commissione di reati a norma del Decreto 231.

Responsabile di funzione: figura chiamata a rispondere del processo e/o mettere a disposizione le sue risorse in termini di persone, tecnologie e sistemi.

Consulenti: soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Villa Salus in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Partner: le controparti contrattuali di Villa Salus, quali ad esempio fornitori, periti, legali e consulenti, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui Villa Salus addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinata ad operare con la società nelle attività "sensibili".

Pubblica Amministrazione: agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel Codice penale non è rilevabile una definizione di Pubblica Amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Pubblici Ufficiali: Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta, invece, un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da

quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Incaricati di Pubblico Servizio: la definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p., il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc. Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità esercitando, di fatto, una funzione pubblica. Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l’apporto finanziario da parte dello Stato; l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica. Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle

funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).....	3
2. Definizioni rilevanti	4
2.1. La Pubblica Amministrazione	4
2.2. Enti della Pubblica Amministrazione	4
2.3. Pubblici Ufficiali	6
2.4. Incaricati di Pubblico servizio	8
2.5. Descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti	11
2.6. L'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 231/2001. Altre fattispecie rilevanti per l'attività dell'ente	29
3. Mappa aziendale delle aree a rischio reati contro la P.A.....	38
4. Principi generali di comportamento	40
5. Presidi di controllo specifici	44
6. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati nei rapporti con la P.A.	49
7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	50

1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto 231") individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A."). Altra fattispecie di reato che ha come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. è prevista dall'art. 25-*decies* del Decreto 231.

I reati concernenti la presente Parte speciale sono compiutamente descritti nell'Allegato 1 del Modello ed aggiornati sia con il D.lgs. n. 75/2020 "Direttiva PIF", che ha introdotto tra i reati-presupposto la frode nelle pubbliche forniture, il peculato e l'abuso d'ufficio, sia con la c.d. Legge "Spazzacorrotti", che ha introdotto il delitto di traffico di influenze illecite¹, o *trading in influence*, la cui finalità consiste nella punizione di condotte prodromiche e produttive di possibili accordi corruttivi.

Ulteriore e recente aggiornamento dell'elenco dei reati-presupposto della disciplina di cui al Decreto 231 ha riguardato l'inserimento nell'art. 24 – ad opera dall'art. 6-*ter*, comma 2, *lett. a*), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 – delle fattispecie di:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

Da ultimo, l'entrata in vigore della L. 9 agosto 2024 n.114 ha determinato l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., nonché la modifica dell'art. 346-*bis* c.p.

¹ Il delitto di traffico di influenze illecite, introdotto nel Codice Penale per effetto della L. 190/2012 in rettifica di alcune convenzioni internazionali, è volto ad incriminare condotte di intermediazione svolte da soggetti terzi che si interpongono tra il privato e il pubblico ufficiale in una fase antecedente e funzionale al raggiungimento di futuri accordi di corruzione.

2. Definizioni rilevanti

2.1. La Pubblica Amministrazione

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la cui nozione, beninteso, comprende – come verrà meglio chiarito appresso – anche soggetti pubblici non nazionali, quali ad esempio le Corti internazionali, gli organi e i funzionari dell'Unione europea, le assemblee parlamentari internazionali, le organizzazioni internazionali, nonché i funzionari di Stati esteri.

Si indicano, pertanto, qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel Codice penale non è rilevabile una definizione di P.A.

Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono *"tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"*.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - 2.2. Ministeri;
 - 2.3. Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
 - 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.6. ANAC;
 - 2.7. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.8. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.9. Banca d'Italia;
 - 2.10. Consob;
 - 2.11. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - 2.12. Agenzia delle Entrate;
 - 2.13. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Unione europea e Istituti collegati;

9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

9.1. INPS;

9.2. CNR;

9.3. INAIL;

9.4. INPDAI;

9.5. ISTAT;

9.6. ENASARCO;

9.7. ASL;

10. Enti e Monopoli di Stato;

11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.3. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta, invece, un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", in quanto la individuazione dei soggetti che

rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, agli effetti della legge penale

“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- (a) poteri deliberativi;
- (b) poteri autoritativi;
- (c) poteri certificativi.

Ebbene, con particolare riferimento all’attività dell’ente, la figura in questione può essere coinvolta nei seguenti reati, secondo le modalità previste dalle rispettive norme incriminatrici:

- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314, comma primo, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

2.4. Incaricati di Pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinvia all'art. 358 c.p. il quale recita che

“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine", né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la P.A.;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Ebbene, la figura in questione può essere coinvolta nei seguenti reati, secondo le modalità previste dalle rispettive norme incriminatrici:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali

o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314, comma primo, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

2.5. Descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti

2.5.1. Peculato (art. 314, comma primo, c.p.)

Il primo comma dell'art. 314 co. 1° c.p. prevede che:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

2.5.2. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

L'art. 314-bis c.p. prevede che:

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

2.5.3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'art. 316 c.p. prevede che:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”.

Se dalla commissione del fatto ne deriva un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

2.5.4. Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. dispone che:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Il delitto in esame è pluri-offensivo. Scopo dell'incriminazione è, da un lato, tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza reputazione dei pubblici funzionari e, dall'altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.5. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'art. 318 c.p. prevede:

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o al fine di omettere, ritardare, o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o avere compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal senso un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (esempio: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri lavori).

Inoltre, detto reato si differenzia dalla concussione, di cui all'art. 317 c.p., in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. In definitiva, nella concussione il privato *"certat de danno vitando"*, mentre nella corruzione *"certat de lucro captando"*.

Le sanzioni previste in caso di corruzione impropria sono solo di carattere pecuniario fino a 200 quote.

2.5.6. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'art. 319 c.p. dispone:

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

L'art. 319 si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sotto-fattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona alcune condotte, attive od omissive, che esprimono la funzione o il servizio.

La fattispecie in esame è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Le sanzioni in caso di corruzione propria sono previste sia pecuniarie da 200 a 600 quote (ovvero da 300 a 800 quote laddove si tratti ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.7. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'art. 319-ter c.p. dispone:

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La norma si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sotto-fattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona condotte che esprimono la funzione. Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 e 319.

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari. Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

È importante notare come giurisprudenza costante per "atto giudiziario" intenda ogni atto che sia funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente da chi lo realizza, e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo, (si veda in tal senso Cassazione penale, Sez. 6, sentenza 25 maggio 2009, n. 36323, 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini, nonché da ultimo Sez. Unite sent. n. 15208/2010). Nel caso oggetto dell'ultima decisione giurisprudenziale si è definito atto giudiziario una testimonianza in un processo penale.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono sia di carattere pecuniario (da 200 a 600 quote e nei casi di condanna da 300 a 800 quote) sia di carattere interdittivo. In caso di condanna, si applicano le sanzioni ex art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a). Se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni).

2.5.8. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

L'art. 319-*quater* c.p. prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Tale ipotesi di reato, ampliando la rilevanza penale del comportamento del soggetto pubblico, lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per sé o per un terzo. Tale reato, infatti, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri soggetti denaro o altra utilità.

In suddetta ipotesi, la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena. Con particolare riguardo alla distinzione tra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e le fattispecie corruttive, la giurisprudenza ha evidenziato come il primo reato occupi una posizione intermedia tra la concussione e l'accordo corruttivo vero e proprio.

Secondo la sentenza n. 12228/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'elemento differenziatore tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'*extraneus* e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo.

Al riguardo, ciò che rileva è il diverso modo con cui l'*intraneus*, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità: mentre la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti che mirano ad un comune obbietto illecito, nell'induzione indebita si ha uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo.

La stessa Corte di Cassazione precisa che

“il requisito che contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenza dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'extraneus alla indebita dazione o promessa. È vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita”.

Le sanzioni previste per l'ente sono sia di carattere pecuniario da 300 a 800 quote e nel caso di condanna sono previste sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a); se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.9. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'art. 320 c.p. prevede che:

“Le disposizioni dell’articolo 318 e 319 c.p.si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d’ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

Le sanzioni previste sono quelle già indicate in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter e 319-quater sopracitati.

2.5.10. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L’art. 321 c.p. prevede che:

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e all’incaricato di un pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.).

Vale, anche per questo reato, quanto già riferito in relazione all’art. 318 c.p. con le precisazioni che si indicano di seguito.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato. All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo, si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce un così detto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa anche al soggetto privato. La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o l'altra utilità. Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nell'ipotesi di corruzione di cui all'art. 319 c.p., la condotta deve essere compiuta

"per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio".

L'atto contrario ai doveri di ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono

all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito a prescindere dal compimento di un determinato atto che possa recare beneficio al corruttore.

Diversamente dalla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 190/2012, ora sia il pubblico ufficiale, sia il soggetto privato, sia l'ente in virtù di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, sono sanzionati per la sola dazione indebita di tale utilità, senza la necessità che ai fini della sussistenza del reato il pubblico ufficiale compia un atto di ufficio. Il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto. In questo caso, le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente sono fino a 200 quote e non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

2.5.11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. dispone:

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo di reato di corruzione propria ed impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione passiva.

Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità.

Più nel dettaglio, il 1° e il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri. Relativamente alla offerta e alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e

idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e il 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Piuttosto problematica appare la distinzione tra la istigazione alla corruzione attiva dalla induzione indebita nella forma tentata, dal momento che, come la richiamata sentenza della Cassazione n. 12228/2014 precisa,

“entrambe le fattispecie implicano forme di interazione psichica, nel senso che sia l'una che l'altra si configurano attraverso comportamenti di "interferenza motivazionale sull'altrui condotta”.

In realtà, ai fini di una distinzione tra le due fattispecie, occorre soffermarsi sul concetto di induzione di cui all'art. 319-*quater* c.p., che presuppone un *quid pluris* rispetto al concetto di "sollecitazione" di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, da individuarsi nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima.

Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che

“sul piano strutturale, la condotta induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso, sì da esercitare sull'extraneus una pressione superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione. Rimane integrata quest'ultima, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico agente propone

al privato un semplice scambio di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicché il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione paritetica”.

In relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 322, comma 1, c.p. sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, senza alcuna sanzione interdittiva. Per i commi 2 e 4 dell'art. 322 c.p. sono, invece, previste sanzioni pecuniarie da 200 a 600 quote e in quest'ultima ipotesi, in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a), se invece il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ed indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) si applicherà una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2.5.12. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

L'art. 322-bis c.p. prevede che:

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte sono equivalenti alle fattispecie primarie di riferimento. Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p., si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.

2.5.13. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'art. 346-bis c.p. prevede che:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare

un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

La fattispecie in commento è stata inserita nel catalogo dei reati 231 con l'entrata in vigore della Legge n. 3/2019. Per questa tipologia di reato si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote e nei casi di condanna non sono previste sanzioni interdittive.

2.5.14. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L'art. 353 c.p. dispone:

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.5.15. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

L'art. 353-bis c.p. dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della

pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.5.16. Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2.6. L’ampliamento del campo di applicazione dell’art. 24 D. Lgs. n. 231/2001. Altre fattispecie rilevanti per l’attività dell’ente

Nell’ambito dei rapporti con la P.A., a seguito della riformulazione di talune fattispecie contenute nell’art. 24 D.lgs. n. 231/01 mediante cui si è ampliato il novero dei

finanziamenti/sovvenzioni statali rispetto ai quali, possono in astratto verificarsi reati in danno allo Stato o alla UE quali Enti erogatori, vengono in rilievo i seguenti reati:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Inoltre, per la potenziale rilevanza assunta nell'ambito di eventuali rapporti negoziali con la P.A., particolare menzione merita il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), oggetto di un recente ampliamento del campo applicativo del citato art. 24. Al riguardo, è utile rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia recentemente interpretato in senso ampio il concetto di "forniture": segnatamente, queste comprendono non solo le cose, ma altresì le opere; dunque, anche il *facere* costituito dalle prestazioni di materiali, nonché dalle attività tecniche e lavorative di una impresa, che assicurano il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (così Cassazione Penale, sez VI, 18-09-2020, dep. 08-10-2020, n. 28130).

2.6.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

L'art. 316-*bis* c.p. dispone:

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la

sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.6.2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

L'art. 316-ter c.p. dispone:

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.6.3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

L'art. 640 co. 2 n. 1 *bis* c.p. dispone:

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.6.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

L'art. 640-bis c.p. dispone:

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.6.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. dispone:

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.6.6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. dispone:

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Nel caso di commissione del delitto in parola, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.lgs. 231/2001.

2.6.7. Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p.)

L'art. 416 c.p. dispone:

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto,

e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

L'art. 416-bis c.p. dispone:

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”.

L'art. 416-ter c.p. dispone:

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

Ebbene, una volta illustrate le fattispecie incriminatrici di cui sopra, volgiamo l'attenzione alla disciplina applicabile all'ente. A questo riguardo, l'art. 24-ter D.lgs. 231/2001 dispone come segue:

"In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter [...] del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

3. Mappa aziendale delle aree a rischio reati contro la P.A.


Individuato l'ambito di operatività dell'Ente, è necessario predisporre una mappa aziendale delle aree a rischio, cioè svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio ai fini dell'applicazione del Decreto. Si sono individuate tre macroaree di rischio:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Ambiente e sicurezza;

- Ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Nell'ambito dell'area "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" i processi (o attività) sensibili sono risultati:
 - Rapporti istituzionali;
 - Rapporti con autorità amministrative;
 - Rapporti con l'autorità giudiziaria;
 - Rapporti con le Forze dell'ordine;
 - Accesso e/o utilizzo di fondi, contributi ed agevolazioni, comunque denominati, concessi od erogati dal pubblico.
- Nell'ambito dell'area "Ambiente e sicurezza" i processi (o attività) sensibili sono risultati:
 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Gestione degli aspetti ambientali.
- Nell'ambito dell'area "Ordinaria e straordinaria amministrazione" i processi (o attività) sensibili sono risultati:
 - Procurement;
 - Gestione HR;
 - Amministrazione, contabilità e gestione affari societari;
 - Gestione IT;
 - Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, ospitalità e sponsorizzazioni.

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio.

Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



4. Principi generali di comportamento

Preliminarmente occorre osservare che l'organo amministrativo, i responsabili di funzione e il personale dipendente, ciascuno per quanto di propria competenza nelle

aree all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili, in particolare, dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

Essi devono, tra le altre cose, supervisionare le operazioni nell'ambito di attività a rischio di loro competenza, e riferire periodicamente all'Organismo di vigilanza (di seguito anche "OdV"), secondo cadenze temporali da quest'ultimo definite, in ordine alla conduzione di tali operazioni. A tal fine, possono interloquire con l'OdV circa eventuali questioni interpretative sorte in relazione alle prescrizioni del MOGC).

La presente Parte speciale si riferisce, quindi, a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dai Responsabili delle aree aziendali e dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sopra considerate (art. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
- realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- attuare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- promettere e/o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle istruzioni operative, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o dell'UE, omettere informazioni dovute, e in ogni caso indurre taluno in errore mediante l'utilizzo di artifici o raggiri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- simulare o dissimulare determinate circostanze, o realizzare qualsiasi altro espediente subdolo, in modo tale da indurre taluno in errore e arrecare un danno patrimoniale allo Stato, ad un altro ente pubblico, o all'UE (inclusa l'omissione maliziosa di informazioni che, ove invece comunicate, avrebbero determinato in senso diverso l'agire di tali enti);

- destinare erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati comunque denominati, conseguiti per la realizzazione di una o più finalità di interesse pubblico, a finalità (anche solo parzialmente) diverse;
- alterare in qualsiasi modo un sistema informatico o telematico della P.A., o intervenire in qualsiasi modo e senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, per ottenere un profitto ingiusto, arrecando un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico, o all'UE;
- nell'ambito di rapporti negoziali con la P.A., e in particolare di contratti di "fornitura" (ampiamente intesa, come sopra chiarito), porre in essere condotte (non necessariamente ingannatorie in senso stretto) in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), tali da far apparire falsamente l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi negoziali assunti con la controparte pubblica.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

5. Presidi di controllo specifici

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di vigilanza) i seguenti presidi di controllo, ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001:

- i.* i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio, al quale verrà conferita delega *ad hoc* per operare;
- ii.* nel caso in cui la Società presenti istanze alla P.A. per ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc.) di interesse della Società, il Responsabile della funzione di volta in volta interessata è chiamato, personalmente o mediante altra risorsa a tal fine incaricata, a verificare, raccogliere ed approvare la documentazione da trasmettere al soggetto pubblico, nonché a curare l'archiviazione della documentazione relativa al rapporto intrapreso con la P.A.;
- iii.* nell'ambito delle attività della Società che, se del caso, prevedono l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. (e.g., la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica, la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale, l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici competenti in materia fiscale/previdenziale in relazione ai casi di modifica in via informatica di dati già trasmessi alla P.A.), occorre istituire specifici e adeguati sistemi di controllo interni (ad esempio, un puntuale riscontro da parte del Responsabile della funzione di volta in volta interessata) finalizzati a garantire il corretto e legittimo

accesso ai sistemi informativi della P.A. In particolare, i controlli interni devono prevedere:

- a. un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione ad accedere ai suddetti sistemi, eventualmente possedute dalla risorsa interna per ragioni di servizio;
 - b. una verifica in ordine al rispetto da parte della risorsa interna delle ulteriori misure di sicurezza eventualmente adottate dalla Società; nonché
 - c. l'accertamento del costante rispetto, da parte della medesima risorsa interna, della normativa nazionale e sovranazionale in materia di tutela dei dati personali;
- iv. nei casi di comunicazione con la P.A. mediante sistemi informatici, la risorsa interna che fornisce informazioni/dichiarazioni dev'essere sempre identificabile e la sua idoneità sempre verificabile;
- v. in caso di partecipazione della Società a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici (inclusi quelli sovranazionali) comunque denominati,
- a. l'organo amministrativo, quando non decide personalmente, definisce le modalità e i criteri per la selezione delle procedure competitive a cui partecipare;
 - b. l'organo amministrativo deve procedere, personalmente o mediante altra risorsa specificamente incaricata, ad un puntuale controllo di completezza e correttezza della documentazione da presentare alla P.A., relativamente sia alla documentazione di progetto, sia alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della Società;
 - c. dev'essere sempre verificata, in modo incrociato, la coerenza tra la funzione aziendale richiedente l'erogazione pubblica e quella designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata; e

- d. l'organo amministrativo deve monitorare l'avanzamento del progetto realizzativo e il relativo *reporting* alla P.A., evidenziare e gestire eventuali anomalie, e controllare costantemente l'effettivo impiego dei fondi erogati dalla P.A. in relazione agli obiettivi a tal fine dichiarati dalla Società;
- vi. gli accordi di associazione con i *partner* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- vii. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- viii. in relazione a detti rapporti con *partner* esterni, incaricati di operare in nome e per conto della Società, occorre impegnare gli stessi – mediante apposita clausola – al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- ix. in generale, nell'ambito degli accordi intrapresi con *partner* esterni, occorre prevedere per iscritto una clausola risolutiva espressa per il caso in cui la controparte si renda responsabile di violazioni delle prescrizioni ex D. Lgs. n. 231/2001;
- x. nessun tipo di pagamento può essere effettuato a mezzo contanti o in natura;
- xi. in relazione alla partecipazione della Società a procedure di gara o di negoziazione diretta per la fornitura di servizi, nonché all'eventuale attività successiva di erogazione di tali servizi/prestazioni, occorre che l'organo amministrativo:
- a. nel monitorare le offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A., svolga un'analisi del *trend* dei prezzi praticati;
 - b. monitori le fasi evolutive dei procedimenti di gara o negoziazione diretta;

- c. a fronte delle suddette attività di monitoraggio, onde favorire controlli incrociati, svolga un'adeguata attività di *reporting* interno, e se del caso gestisca le anomalie eventualmente emerse tra diverse funzioni aziendali;
- d. garantisca la tracciabilità dei flussi economico-finanziari, tra le altre cose individuando i soggetti di volta in volta autorizzati all'accesso alle risorse;
- e. svolga una costante verifica sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;

xii. con particolare riferimento alle ipotesi di eventuale partecipazione della Società a procedure di gara/negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione europea od organismi pubblici stranieri, ovvero a similari procedure svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale, l'organo amministrativo:

- a. cura la procedimentalizzazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio-reato, eventualmente adottando particolari cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza;
- b. al fine di individuare le suddette aree geografiche maggiormente esposte a rischio-reato, consulta costantemente gli studi e i rilievi analitici consolidati e di particolare attendibilità, che periodicamente enti specializzati (nazionali e/o internazionali) svolgono per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in tutti gli Stati;

xiii. laddove la Società intrattenga rapporti negoziali con la P.A., questi devono sempre essere improntati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede;

xiv. le dichiarazioni rese alla P.A. devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

xv. nella gestione dei rapporti con la P.A., tra le altre cose,

- a. a monte, vanno sempre individuate specificamente le tipologie di rapporti con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;
- b. le risorse interne incaricate di intrattenere tali rapporti devono essere sempre individuate;
- c. va sempre formalizzata, a cura della Funzione coinvolta, una reportistica relativa al rapporto intercorso (salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte e attestazione del rispetto delle previsioni del Modello 231 nel corso del suddetto rapporto);
- d. l'organo amministrativo deve definire le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, nonché supportare la Funzione eventualmente interessata da accertamenti/ispezioni derivanti dalla (o comunque connesse alla) trasmissione di detta documentazione;

xvi. con particolare riguardo alla partecipazione ad eventuali procedure in associazione con altri *partner*, occorre, tra le altre cose, effettuare un previo controllo sui potenziali *partner*, al fine di verificare la coerenza, rispetto alla "politica" (*rectius* alla, per dir così, "*mission*") della Società, dell'approccio e della sensibilità di questi, specie in relazione alla corretta applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, è necessario:

- a. acquisire informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (ad esempio, attestazioni periodiche rilasciate dai *partner* in cui gli stessi dichiarino di non essere a conoscenza di informazioni o

situazioni tali da configurare, direttamente o indirettamente, ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001);

b. definire specifiche clausole contrattuali di audit, da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;

xvii. in relazione alle spese di rappresentanza, l'organo amministrativo definisce i relativi criteri qualitativi/quantitativi, e cura la relativa autorizzazione;

xviii. l'organo amministrativo, nel controllare e supervisionare gli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, deve porre particolare attenzione sull'effettuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

xix. al fine di garantire sempre la verificabilità delle attività di impiego di risorse economico-finanziarie, occorre per un verso esplicitarne la causale, e per altro verso documentarle e registrarle secondo principi di correttezza contabile.

In caso di ispezioni presso la Società (in materia di salute e sicurezza sul lavoro, giudiziarie, amministrative, etc.), a queste partecipa l'organo amministrativo o i soggetti da quest'ultimo a tal fine specificamente incaricati. In ogni caso, l'inizio dell'attività ispettiva va comunicato all'organo amministrativo (ove non personalmente presente) e all'OdV. L'organo amministrativo o i soggetti da questo incaricati di presenziare alle attività ispettive devono richiedere all'autorità pubblica procedente copia del verbale (ove disponibile), che verrà trasmesso tempestivamente all'OdV.

In generale, in occasione di rapporti con la P.A., vanno immediatamente segnalati all'OdV eventuali condotte del soggetto pubblico volte a ottenere indebiti vantaggi/utilità nei propri confronti o di terzi.

6. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati nei rapporti con la P.A.

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati

oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:


- Paragrafo 6.1, tabelle nn.
 - 6.1.1
 - 6.1.2
 - 6.1.3
 - 6.1.4
 - 6.1.5
- Paragrafo 6.2, tabelle nn.
 - 6.2.1
 - 6.2.2
- Paragrafo 6.3, tabelle nn.
 - 6.3.1
 - 6.3.2
 - 6.3.3
 - 6.3.4
 - 6.3.6

7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a. la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di soggetti che esercitano attività oggettivamente amministrativa). Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto 231;
 - b. alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello 231 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione dei meccanismi "sanzionatori" (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

B

Reati informatici

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. I reati informatici (artt. 24 e 24-bis del D. Lgs. 231/2001).....	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati informatici.....	12
3. Principi generali di comportamento.	13
4. Presidi di controllo specifici.....	14
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati informatici	17
6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	17

1. I reati informatici (artt. 24 e 24-bis del D. Lgs. 231/2001)

I reati informatici vengono individuati, quali reati-presupposto della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001, negli artt. 24 e 24-bis del decreto *de quo*. Essi possono essere commessi all'interno della Società, ma anche nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con i clienti e con le parti correlate. Compiutamente descritte nell'Allegato 1 del Modello, le fattispecie di interesse per la Società sono le seguenti.

1.1. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone:

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'art. 615-ter c.p. dispone:

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,

ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater dispone:

“Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

1.4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'art. 617-quater dispone:

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione a quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.”

1.5. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies dispone:

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde,

importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-
quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.*

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-
quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.”.*

1.6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

L'art. 635-bis dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

1.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-ter dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3”.

1.8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

1.9. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635-quater.1. c.p.)

L'art. 635-quater. 1 c.p. prevede che

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

1.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quinquies dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

1.11. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. dispone:

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

1.12. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies c.p. dispone:

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

1.13. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

L'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 dispone:

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o

al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

1.14. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati (art. 171-bis co. 2° Legge n. 633/1941)

L'art. 171-bis co. 2° Legge n. 633/1941 dispone:

“Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

1.15. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171-bis co. 1° Legge n. 633/1941)

L'art. 171-bis co. 1° Legge n. 633/1941 dispone:

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati informatici

Le macroaree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati informatici sono ritenute le seguenti:


- **Ordinaria e straordinaria amministrazione.**

Nell'ambito dell'area “Ordinaria e straordinaria amministrazione” i processi (o attività) sensibili sono risultati:

- Gestione IT.

Per ciascuna macro-area è stata elaborata una mappatura del rischio.

Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali ovvero prassi consolidate, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



3. Principi generali di comportamento.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo e dalle singole funzioni responsabili a seconda dei casi coinvolte nelle attività specificamente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'esplicito divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reati informatici (artt. 24 e 24-*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino idonei ad integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nella Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- tacere, verso l'Organismo di vigilanza, l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Società da parte dei soggetti in posizione apicale, soggetti che invero rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero ancora esercitanti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari del presente Modello dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/01:

- tutte le comunicazioni della Società devono essere tracciate;
- devono essere previste riunioni periodiche tra l'organo amministrativo e l'Organismo di vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di gestione;
- deve essere garantita la chiara definizione dei dati e delle informazioni che devono essere forniti all'organo amministrativo da parte dei Responsabili di ogni singola funzione aziendale;
- occorre mantenere un efficace sistema di sicurezza informatica, in particolare attraverso
 - a. la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi, nonché
 - b. la garanzia della massima continuità del servizio;
- l'assegnazione e la gestione delle credenziali di autorizzazione personale (*username* e *password*) e delle credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico della Società e i termini di validità delle medesime devono essere stabilite secondo idonee *policy* aziendali;
- l'accesso alle diverse sezioni del sistema informatico della Società e a eventuali dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso è riconosciuto a dipendenti, collaboratori, consulenti e partner nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico e coerentemente con gli obiettivi aziendali;
- ogni singolo utente è personalmente responsabile riguardo all'utilizzo del sistema informatico della Società, inclusi eventuali dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nell'ambito dei presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati;
- è vietato ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e *partner*, che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale, di installare propri *software* che non rientrino nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale;

- è vietato ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e *partner* di operare in maniera illecita su sistemi informativi altrui al fine di sottrarre fraudolentemente dati o informazioni riservate o sensibili;
- l'installazione di nuove apparecchiature IT, strutture e procedure deve essere formalmente approvata dal Responsabile d'area. L'approvazione deve includere il parere favorevole del Responsabile della sicurezza Informatica;
- il processo di definizione ed approvazione di nuove strutture IT, e della loro modifica, deve essere sempre formalizzato. Il processo di approvazione comprende un'analisi, effettuata dal settore aziendale sulla sicurezza informatica, avente come finalità quella di assicurare che le nuove tecnologie non presentino lacune sotto il profilo della sicurezza e non influenzino negativamente i sistemi e le procedure attualmente presenti;
- è vietato ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e *partner*, che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale, di installare nella rete propri *software* che possano impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale;
- qualora si verificano circostanze non regolamentate, che si prestano a dubbie interpretazioni, tali da originare difficoltà nell'operatività dell'attività, è obbligo di tutti i soggetti coinvolti di ricorrere al Responsabile dell'area di riferimento che, sentito l'OdV, assume le decisioni del caso.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine, l'organo amministrativo e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati informatici


In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:

- Paragrafo 6.3, tabella n. 6.3.5

6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione al pericolo di commissione di reati informatici sono i seguenti:

- i.* monitoraggio dell'efficacia delle procedure aziendali qui positivizzate;
- ii.* esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

C

Reati contro l'industria e il commercio

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001)	3
2. Descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti	3
2.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).....	3
2.2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	4
2.3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	4
2.4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	5
2.5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).....	5
2.6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)	6
3. Mappa aziendale delle aree a rischio reati contro l'industria e il commercio.....	9
4. Principi generali di comportamento	10
5. Presidi di controllo specifici.....	12
6. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati contro l'industria e il commercio	13
7. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza	14

1. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001)

L'articolo 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto 231") individua un gruppo di reati che possono configurarsi nell'esercizio di attività commerciale e industriale.

I reati contro l'industria e il commercio sono stati inseriti nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

Segnatamente, le fattispecie in commento rilevano ai fini dell'attività svolta dall'ente.

2. Descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti

2.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

L'art. 513 c.p. prevede che:

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui, taluno, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperi violenza sulle cose, ovvero utilizzi mezzi fraudolenti. La consumazione del reato avviene nel momento in cui venga posta in essere la violenza sulla cosa, oppure allorquando sia stato utilizzato un mezzo fraudolento, non rilevando, invece, la verifica dell'evento, ovvero sia la modificazione della cosa verso cui la violenza sia destinata, oppure la conoscenza dei mezzi fraudolenti da parte delle persone verso cui siano stati rivolti, con l'insorgenza del pericolo di impedimento o di turbamento per l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La sanzione pecuniaria prevista per questo reato è la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2.2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'art. 515 c.p. prevede che:

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro”.

Tale fattispecie, nonostante il riferimento a “chiunque”, delinea un reato proprio, in quanto il soggetto attivo è colui che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, seppur privo di una particolare qualifica commerciale.

La norma è posta a tutela dell'onestà e della correttezza degli scambi commerciali, anche dal punto di vista dell'intera comunità. Il reato si consuma con la consegna della cosa, ossia con la ricezione della stessa da parte dell'acquirente.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale nell'ipotesi in cui l'oggetto del reato sia costituito da oggetti preziosi.

La sanzione pecuniaria prevista per questo reato è fino a 500 quote.

2.3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La norma prevede che:

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Il presupposto del reato è costituito dalla non genuinità degli elementi venduti, o comunque messi in commercio, i quali, però, non devono anche essere nocivi per la salute pubblica.

La condotta tipica è rappresentata dal porre in vendita o nel mettere in commercio, sostanze alimentari che vengono indicate – anche solo implicitamente – come genuine, ma che in realtà non lo sono.

La consumazione del reato avviene nel luogo e nel momento della messa in vendita.

La sanzione pecuniaria per tale reato è fino a 500 quote.

2.4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p. prevede che:

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare l'interesse del consumatore. La condotta punibile è rappresentata dalla volontaria vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in inganno il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

I nomi, i marchi o gli altri segni distintivi devono essere utilizzati in modo illegittimo.

La sanzione pecuniaria irrogabile all'ente è fino a 500 quote.

2.5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

L'art. 517-ter c.p. prevede che:

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma è posta a tutela della proprietà industriale, quale diritto dell'imprenditore al libero godimento e sfruttamento in via esclusiva del titolo o dell'opera produttiva, nonché dei beni industriali.

La sanzione pecuniaria è fino a 500 quote.

2.6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

La norma prevede:

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

La norma punisce la contraffazione o l'alterazione delle indicazioni o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La sanzione pecuniaria è fino a 500 quote.

2.7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.)

L'art. 513-bis c.p. prevede che:

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Il reato, a forma libera, è integrato da qualsiasi condotta violenta o intimidatoria atta a impedire al concorrente il libero esercizio della propria attività commerciale.

La sanzione pecuniaria irrogabile all'ente è fino a 800 quote.

Si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.8.Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'art. 514 c.p. prevede che:

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

La norma punisce chi provochi un danno all'industria nazionale mediante la messa in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, pur sapendo che gli stessi siano contraddistinti da marchi, nomi, o segni distintivi alterati.

Il reato si considera consumato nel momento in cui venga prodotto un danno all'industria nazionale.

La fattispecie prevede la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

Si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con


la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Mappa aziendale delle aree a rischio reati contro l'industria e il commercio

Individuato l'ambito di operatività dell'Ente, è necessario predisporre una mappa aziendale delle aree a rischio, cioè, svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio ai fini dell'applicazione del Decreto. Si individua la seguente area di rischio:

- Rapporti con l'utenza privata.

Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



4. Principi generali di comportamento

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dalle singole funzioni responsabili a seconda dei casi, coinvolte nelle attività specificatamente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché dei collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- (a) realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto);

- (b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) fornire informazioni non veritiere sui prodotti commercializzati;
- (d) pubblicizzare i proprio prodotti millantandone false denominazioni;
- (e) diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- (f) stipulare accordi collusivi al fine di alterare la concorrenza;
- (g) utilizzare marchi o altri segni distintivi con modalità che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- (h) utilizzare marchi o altri segni distintivi altrui;
- (i) vendere prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti;
- (j) vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
- (k) vendere prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- (l) utilizzare illecitamente brevetti altrui;
- (m) utilizzare illecitamente indicazioni geografiche o denominazione di origine protetta.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari del presente Modello dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

5. Presidi di controllo specifici

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- (a) accertarsi che le materie prime con cui sono realizzati i propri prodotti siano genuine e che ne sia sempre indicata la provenienza;
- (b) effettuare i previsti controlli di qualità sulle materie prime nel rispetto dei piani di campionamento;
- (c) assicurare la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase al fine di agevolare il ritiro o richiamo di eventuali lotti non genuini dello stesso;
- (d) garantire il rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza alimentare nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di prodotti alimentari;
- (e) verificare il corretto smaltimento dei prodotti inadatti alla commercializzazione affinché non siano reimmessi sul mercato.

È fatto poi divieto di:

- (a) fornire informazioni non veritiere sui prodotti commercializzati;
- (b) consentire la re-immissione sul mercato di prodotti destinati alla distruzione;
- (c) pubblicizzare i propri prodotti millantandone false denominazioni;
- (d) assumere personale *ex dipendente* e/o *ex collaboratore* di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- (e) diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;

- (f) minacciare cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- (g) stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- (h) utilizzare marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- (i) utilizzare marchi o altri segni distintivi altrui;
- (j) far ricorso a pubblicità denigratoria, ingannevole o menzognera;
- (k) boicottare i concorrenti mediante pubblicità o comunicazioni volte a dissuadere altri soggetti a intrattenere determinati rapporti anche con le imprese concorrenti della Società
- (l) vendere prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti;
- (m) vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
- (n) vendere prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- (o) manomettere o alterare i risultati dei test chimici condotti dalla Società e propedeutici alla vendita dei prodotti;
- (p) utilizzare illecitamente brevetti altrui;
- (q) utilizzare illecitamente indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta.

6. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati contro l'industria e il commercio

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:

- Paragrafo 6.3, tabella n. 6.3.6

7. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall' Organismo di vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo.

Nel caso in cui, nel corso della gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di vigilanza, che si determina nel modo ritenuto più opportuno.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

D

Reati societari

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. I reati societari (artt. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati societari	10
3. Principi generali di comportamento.	12
4. Presidi di controllo specifici.....	13
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati societari	14
6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	15

1. I reati societari (artt. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") individua un gruppo di reati che possono essere commessi all'interno della Società, ma anche nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con i clienti e con le parti correlate.

In particolare, le fattispecie rilevanti con riguardo all'attività aziendale sono le seguenti.

1.1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il delitto di false comunicazioni sociali si realizza:

- attraverso l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre scritture dell'ente previste dalla legge di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, con l'intenzione di trarre in inganno terzi;
- ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla medesima situazione, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente; la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta; la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi.

L'art. 2621 è stato modificato dalla L. 69/2015 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

La precedente versione della norma prevedeva l'arresto fino a due anni per

"gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle"

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”.

Tale punibilità era estesa anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre era esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo di sua appartenenza. Inoltre, erano previste alcune soglie di non punibilità (che ora non sono, invece, più previste): infatti, la punibilità era comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non era punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% da quella corretta. In questi casi, scattava una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).

Il nuovo articolo 2621 c.c. ha introdotto alcune modifiche della fattispecie in esame. Innanzitutto, è previsto che i soggetti attivi del reato agiscano “consapevolmente”. In secondo luogo, il legislatore ha espressamente previsto che i fatti materiali omessi o non rispondenti al vero debbano essere “rilevanti” e che la loro comunicazione debba essere prevista dalla legge. Detti fatti, inoltre, devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo di appartenenza. I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco), nonché quelle *intra ed interorganiche*. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva,

“la cui comunicazione è imposta dalla legge”, con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge. L'omissione o l'esposizione devono, infine, essere realizzate in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi: sono indicati negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche.

Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari di seguito commentati) in virtù dell'art. 2639 c.c., anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo.

Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).

La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:

- (a) se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-*bis*); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;
- (b) la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

1.1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'art. 2625 c.c. dispone:

“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle

attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento dell'attività di controllo e/o revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali e/o di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

1.1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'art. 2626 c.c. dispone:

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

1.1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'art. 2627 c.c. dispone:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserva, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio

estingue il reato”.

1.1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'art. 2628 c.c. dispone:

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

1.1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'art. 2629 c.c. dispone:

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si realizza attraverso riduzioni del capitale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

1.1.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

L'art. 2632 c.c. dispone:

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

1.1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

L'art. 2633 c.c. dispone:

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

1.1.9. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635 c.c. dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni

direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni”.

La disciplina in parola è stata introdotta dalla Legge n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”), che ha voluto estendere la logica della corruzione alle ipotesi di accordo corruttivo tra privati, ovverosia in assenza di un *partner* di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, dei sindaci, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque.

1.1.10. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

L'art. 2636 c.c. dispone:

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

1.1.11. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 c.c. dispone:

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

1.1.12. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

L'art. 54 del d.lgs. n. 19/2023 dispone che:

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”.

2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati societari

Le macroaree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- **Ordinaria e straordinaria amministrazione.**


Nell’ambito dell’area “Ordinaria e straordinaria amministrazione” i processi (o attività) sensibili sono risultati:

- Procurement;
- Gestione HR;
- Amministrazione, contabilità e affari societari;
- Gestione IT;

- Rapporti con l'utenza privata;
- Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, ospitalità e sponsorizzazioni.

Per ciascuna macro-area è stata elaborata una mappatura del rischio.

Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali ovvero prassi consolidate, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



3. Principi generali di comportamento.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dalle singole funzioni responsabili a seconda dei casi coinvolte nelle attività specificamente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino idonee ad integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nella Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare dati falsi o comunque lacunosi o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nella redazione di bilanci, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali e nell'informativa societaria in genere;
- manipolare le informazioni sulla situazione economica della Società in modo da trarre in inganno i terzi;
- disporre l'effettuazione di operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre beni della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio del controllo da parte di Autorità pubbliche, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- tacere, verso l'Organismo di vigilanza, l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Società da parte dei soggetti in posizione apicale, soggetti che invero rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero ancora esercitanti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari del presente Modello dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/01:

- i. tutte le comunicazioni della Società devono essere tracciate;

- ii.* la rilevazione e la trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni della Società devono avvenire prevalentemente tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei risultati;
- iii.* devono essere previste riunioni periodiche tra l'organo amministrativo e l'Organismo di vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di gestione;
- iv.* deve essere garantita la chiara definizione dei dati e delle informazioni che devono essere forniti all'organo amministrativo da parte dei responsabili di ogni singola funzione aziendale.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine, l'organo amministrativo e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati societari

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:


- Paragrafo 6.3, tabelle nn.
 - o 6.3.1
 - o 6.3.2
 - o 6.3.3
 - o 6.3.5

o 6.3.6

6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a. la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di soggetti che esercitano attività oggettivamente amministrativa). Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto 231;
 - b. alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello 231 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione dei meccanismi "sanzionatori" (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

E

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE


1. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro. (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001).....	3
2. Ambito di applicazione delle norme.	4
3. Principi generali di comportamento.	7
4. Presidi di controllo specifici.....	9
5. Struttura organizzativa per la sicurezza.	12
6. Pianificazione, Funzionamento, Valutazione dei rischi presenti nella Società.....	13
7. Controllo azioni correttive e riesame della Direzione.....	15
8. Identificazione dei Responsabili.	16
9. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati colposi in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	17
10. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Compiti dell'Organismo di Vigilanza.	

1. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro. (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 individua un gruppo di reati che possono essere commessi all'interno della Società, ma anche nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con i Clienti, e/o con i propri Fornitori.

I reati in parola rilevano in relazione alla macroarea "Ambiente e sicurezza".

Va qui rammentato che per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio. Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



2. Ambito di applicazione delle norme.

A seguito della modifica operata dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro, rispettivamente previsti dagli articoli 589 e 590 c. p., possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. 231/01.

La modifica normativa in esame appare tra le più significative, rappresentando non soltanto un ampliamento della sfera dei reati-presupposto della responsabilità degli enti, ma anche un sostanziale intervento sul piano della disciplina generale: per la prima volta, il legislatore introduce nel tessuto del decreto, dei reati colposi.

Come noto, uno dei criteri di ascrizione oggettiva per la responsabilità amministrativa è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'ente non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Tuttavia, se tale criterio appare più facilmente prospettabile con riguardo ai reati dolosi, perplessità vengono in considerazione laddove si tratti di affermare la responsabilità dell'ente con riguardo ai reati colposi.

Nondimeno, occorre attribuire un senso alla norma. Tale senso sarebbe quello di riferire il vantaggio per l'ente, nei reati colposi, alla condotta di colposa violazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che al reato in sé.

In tale ottica, il vantaggio per l'impresa può essere individuato, ad esempio, in termini di risparmio di spesa derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza, o nel mancato approntamento di strumenti di controllo periodico sullo stato di attrezzature, macchinari o impianti, ovvero ancora nella mancata formazione del personale.

Altresì, il vantaggio potrebbe individuarsi in termini "indirettamente economici", allorché la violazione delle norme antinfortunistiche risulti determinata da ragioni di celerità o di gestione del lavoro.

Vi è poi da considerare che l'innesto dei reati colposi nella responsabilità *de qua* potrebbe creare non pochi problemi applicativi anche sul piano soggettivo, sotto il profilo della possibile sovrapposizione della colpa della persona fisica tenuta (in via diretta o per delega) all'attuazione delle disposizioni antinfortunistiche da un lato, con la c.d. colpa di organizzazione dell'ente dall'altro.

Invero, il dovere di organizzazione dell'ente si distingue dalla regola cautelare, in quanto

non è funzionale alla prevenzione di uno specifico evento, ma è finalizzato a regolare le posizioni individuali nel contesto dell'impresa e a progettare le modalità di gestione del rischio e di assunzione delle determinazioni e dei presidi atti a contenere il rischio-reato.

Infatti, i due modelli di prevenzione – quello di cui al D.lgs. n. 231/2001 e quelli derivanti da altre normative in materia antinfortunistica – rispondono a due *rationes* normative diverse e sono pertanto da considerarsi in modo distinto, pur dovendosi integrare e richiamare reciprocamente.

Lo stesso vale per l'individuazione dei soggetti che, in virtù di quanto previsto nei due complessi normativi, sono incaricati di vigilare sulla effettività delle regole aziendali, ossia l'Organismo di vigilanza ex art. 6 co. 1° D.lgs. 231/01 ed i soggetti cui le norme antinfortunistiche attribuiscono ruoli di prevenzione o protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si tratta, quindi, di ruoli e funzioni che, pur essendo accomunati da finalità in parte convergenti, rispondono a caratteristiche soggettive e funzionali non assimilabili e del tutto distinte.

La costruzione del Modello organizzativo per le finalità di cui al D.lgs. 231/01 deve tenere dunque conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere tenuto necessariamente in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e concretamente rispondente alle indicazioni legislative.

L'implementazione del Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 presuppone dunque non soltanto l'adozione delle regole cautelari poste a presidio della salute ed igiene sui luoghi di lavoro, ma anche la loro puntuale e costante attuazione, anche in virtù della vigilanza dell'Organismo all'uopo deputato.

Proprio a questo proposito è necessario rilevare come il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In particolare, l'evento tipico delle due fattispecie in esame è quello della morte, nel caso dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello delle lesioni (gravi e gravissime) nel caso previsto dall'art. 590 c.p.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della regola cautelare e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare "abnorme", ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo

al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela.

L'art. 25-*septies* fa riferimento non solo agli eventi derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche a quelli relativi alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ricomprendendo in tal modo anche le malattie professionali e non solo gli infortuni. Al riguardo, si segnala che la malattia può interessare il corpo o la mente, traducendosi, in quest'ultimo caso, in ogni modificazione dannosa dell'attività funzionale psichica.

I reati in esame possono essere commessi sia da soggetti "apicali", ossia "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso" (art 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/01), che da soggetti "sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art 5 comma 1, lett. b)".

3. Principi generali di comportamento.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché dal RSPP, da collaboratori esterni e *partner*.

- La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:
 - porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate che pregiudichino la salute dei lavoratori (art. 25-*septies* del Decreto);
 - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
 - porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal

Codice Etico o da specifiche *policies* in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto** in particolare di porre in essere le seguenti condotte:
 - fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete agli organi di controllo quali ASL, Ispettorato del lavoro, etc.;
 - firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;
 - tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni e simili;
 - porre in essere comportamenti od azioni che possano mettere a rischio l'incolumità o la salute dei dipendenti o terze parti;
 - eseguire attestazioni false circa idoneità del personale alle specifiche mansioni o degli strumenti e impianti utilizzati.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari dovranno conformarsi a quanto previsto dalle relative Procedure aziendali ed in particolare devono essere garantite le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure aziendali devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di sicurezza, ambiente ed igiene sul lavoro;
- conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente modello ovvero di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute;
- identificazione e tracciabilità, mediante documenti organizzativi interni e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
- nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico; strutturazione ed adeguamento dei flussi informativi verso il Medico competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività aziendali;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del Datore di lavoro (anche mediante il Servizio di

Prevenzione e Protezione – SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di produzione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del DVR;

- adozione di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, che prevede:
 - a. lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - b. la predisposizione ed aggiornamento dei DVR effettuato a cura del Datore di lavoro;
- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei lavoratori, attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa documentazione; definizione di un piano formativo annuale;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
- il RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;

- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, in particolare nel caso si utilizzino mezzi di trasporto aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, verifica della regolare copertura assicurativa, etc.);
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- nell'affidamento di lavori/prestazioni di servizi dovrà essere verificata l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore/prestatore d'opera. Dovranno essere fornite a questi le informazioni relative ai rischi specifici presenti nell'ambiente dovranno lavorare, secondo quanto previsto specificatamente dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/08. Dovrà essere altresì verificata la necessità di eventuale valutazione dei rischi da interferenza, provvedendo, in caso, alla valutazione di tali rischi e alla redazione di uno specifico documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurato l'attuazione delle azioni correttive;

- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema di salute e sicurezza a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine, l'AU e i Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con esse svolte.

5. Struttura organizzativa per la sicurezza.

La Società, sensibile al tema della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente, ha strutturato una specifica organizzazione interna deputata alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La funzione opera nel rispetto della normativa vigente.

La Società, inoltre, ha individuato e nominato, in conformità con la normativa di riferimento, le figure professionali specifiche (quali, ad esempio: RSPP, Datore di lavoro, Rappresentanze dei lavoratori, etc.).

Sono adottate disposizioni organizzative relative alla designazione delle predette figure sulla base del possesso delle competenze previste dalla legge e della partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamenti periodici. È prevista la formale designazione e la documentazione dell'accettazione della nomina per le figure del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell'addetto al servizio di protezione e prevenzione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'individuazione degli incaricati alle emergenze (squadre antincendio e primo soccorso) viene effettuata tramite lettera di incarico in base ad una verifica dell'assenza di

eventuali fattori ostativi, del possesso di specifici requisiti e della formazione in materia (con l'attestato di avvenuta formazione rilasciato dagli enti abilitati). La Società garantisce alle già menzionate figure l'autonomia finanziaria affinché possano adempiere il proprio incarico in maniera efficiente e tempestiva.

È inoltre stato adottato e documentato un sistema di deleghe di funzioni predisposto secondo i principi giurisprudenziali in materia. Tutte le figure del Sistema di gestione della SSL sono individuate tramite procure e deleghe formali, nelle quali sono chiaramente attribuite funzioni e responsabilità nonché acquisizione di consapevolezza del proprio ruolo da parte del delegato.

6. Pianificazione, Funzionamento, Valutazione dei rischi presenti nella Società

Politica ed Obiettivi: nella Società, sono sviluppate le coerenti politiche e obiettivi anche attraverso l'adozione di *policies* e linee-guida. La documentazione è adeguatamente diffusa ai dipendenti ed alle parti interessate e sottoposta a periodico riesame per il perseguimento degli obiettivi in esso indicati.

Norme e documentazione del sistema: la Società prevede una regolamentazione aziendale dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza. Esistono procedure aziendali dettagliate per la definizione delle modalità ruoli e responsabilità del processo di redazione, verifica ed approvazione dei documenti di sistema. La procedura di redazione della documentazione in materia di salute e sicurezza viene effettuata dai responsabili/preposti, mentre la verifica e l'approvazione della predetta documentazione da rappresentanti funzione HSE congiuntamente al Datore di Lavoro.

Prescrizioni legali ed altre: la Società definisce criteri e modalità per l'aggiornamento riguardante la normativa rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza nonché l'individuazione delle attività e delle aree aziendali in cui tali prescrizioni si applicano e delle modalità di diffusione delle stesse. In particolare, il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Responsabile HSE sono responsabili del mantenimento e della raccolta aggiornata delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, e di renderle disponibili per la consultazione.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: all'interno dell'organizzazione della Società sono identificate le rispettive responsabilità per la

verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l'individuazione delle modalità e dei criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente e dell'avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti; l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

L'approvazione finale del Documento di Valutazione del Rischio è in capo al Datore di Lavoro.

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR – art. 28 comma 2

D.lgs. 81/2008): il Datore di Lavoro ha emesso un DVR che contiene: il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Piano per la gestione delle emergenze (art. 43 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 81/2008):

esiste all'interno della Società una normativa aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, sono definite idonee procedure ed istruzioni operative che stabiliscono i compiti, modalità, responsabilità, azioni da intraprendere nei diversi scenari di emergenza. All'interno della Società sono inoltre definite modalità, ruoli e responsabilità per le attività da svolgersi per la richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF. e le indicazioni sulle modalità e le responsabilità di conservazione ed aggiornamento del registro antincendio.

La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 D.lgs. n.

81/08): sono pianificate le riunioni periodiche per la sicurezza con l'indicazione delle modalità e della frequenza delle stesse nonché del coinvolgimento delle funzioni interessate. Tutte le riunioni risultano verbalizzate. Inoltre, all'interno della Società è

regolamentato il processo di formazione che ne definisce modalità, criteri, soggetti coinvolti e tempi di erogazione. In particolare, nei confronti dei neoassunti viene effettuata un'informativa generale in materia di salute e sicurezza e specifica in relazione alle particolari mansioni di ciascun neoassunto.

Le prove di evacuazione degli edifici: vengono effettuate periodicamente al fine di testare le procedure adottate nel piano d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti negli uffici e nei locali aziendali in generale (lavoratori dipendenti, consulenti, stagisti, utenti, lavoratori di imprese esterne, etc.).

Rapporti con fornitori e trattisti – informazione e coordinamento: sono definite le modalità e i contenuti delle informazioni che devono essere fornite ai terzi in materia di sicurezza sul lavoro con la specificazione dei ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, che indica le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera. In particolare, la funzione HSE, nei rapporti con agenzie di *service* (installazione e assistenza tecnica dei macchinari), fornisce l'informativa sulla Salute e Sicurezza e su potenziali rischi connessi alle macchine / aree di lavoro. L'esistenza dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/08, la rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche sono garantiti anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, che sono condivise con l'ente Organizzatore cui la Società fornisce il servizio di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

7. Controllo azioni correttive e riesame della Direzione.

Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: sono stabiliti sulla base della normativa nazionale vigente nonché delle linee guida di gruppo e locali, i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori e di partecipazione del Medico Competente e del RSPP alla definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza. Infine, è prevista la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (ad es. definizione di *check-list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza). La valutazione della corrispondenza tra capacità, idoneità e mansione alla quale il

lavoratore è affidato viene condotta: i) dal Medico Competente mediante visite periodiche previste dal piano di sorveglianza sanitaria; ii) dalla funzione HSE attraverso l'erogazione delle informazioni e della formazione sulle tematiche di salute e sicurezza e sui rischi associati a determinate mansioni in determinati luoghi di lavoro; iii) dai responsabili/preposti che valutano l'effettiva capacità di condurre in sicurezza le attività da parte dei lavoratori, segnalando eventualmente le anomalie nello svolgimento delle attività.

Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): la normativa interna prevede che in conformità a quanto indicato nel DVR il responsabile di ciascuna attività abbia il compito di verificare la sussistenza dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, è prevista la manutenzione dei DPI e l'assegnazione/registrazione dei DPI al Personale che opera in Azienda o presso clienti esterni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: all'interno della Società sono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni. In particolare, tutti gli incidenti sono registrati e verbalizzati a cura dell'Ufficio personale. È inoltre molto forte l'attività di informazione, monitoraggio ed incentivazione alla dichiarazione dei cosiddetti "near misses" (quasi incidenti) attraverso anche il posizionamento di HSE Hub point, in ogni edificio.

Reporting: Attività di reporting verso l'Organismo di vigilanza e gli apicali è prevista ed implementata anche attraverso riunioni periodiche e possibilità di convocazione dei responsabili per colloqui informativi.

Conduzione del processo di riesame: è previsto il riesame ed il monitoraggio delle attività svolte dal RSPP nel corso della riunione annuale con le funzioni rilevanti sulle tematiche di salute e sicurezza.

8. Identificazione dei Responsabili.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure

e politiche aziendali esistenti e presidio della operazione che insiste nell'area sensibile.

9. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati colposi in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:


- Paragrafo 6.2, tabella n. 6.2.1

10. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello organizzativo.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'OdV relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di vigilanza.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

F

Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).....	3
1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.).....	3
1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	4
1.3. Reimpiego (art. 648-ter c.p.)	6
1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).....	7
2. Mappa aziendale delle aree a rischio	8
3. Principi generali di comportamento	9
4. Presidi di controllo specifico	11
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio dei reati di cui alla presente Parte speciale	13
6. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza	14

1. Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 individua un gruppo di reati che possono essere commessi all'interno della Società ma anche nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con l'utenza privata.

Di seguito una descrizione delle fattispecie in questione rilevanti per l'ente.

1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. dispone:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il delitto di ricettazione trova il proprio fondamento nella tutela del patrimonio del singolo, cui secondo parte della dottrina dovrebbe avvicinarsi anche l'interesse della giustizia alla punizione dei colpevoli del reato presupposto, la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di acquisizione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; nel compimento di atti negoziali volti a “ripulire” il denaro, i beni o le altre utilità.

Ne consegue che i campi di attenzione sono: (a) la stipula di contratti di acquisto con controparti; (b) le transazioni finanziarie con controparti; e (c) gli adempimenti antiriciclaggio.

1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. dispone:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite. In tal modo la norma persegue anche un obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; nel compimento di atti negoziali volti a "ripulire" il denaro, i beni o le altre utilità (trasferimento).

Ne consegue che i campi di attenzione sono: (a) la stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; (b) le transazioni finanziarie e investimenti con controparti; (c) le sponsorizzazioni; (d) attività di investimento con il patrimonio

libero; (e) la disponibilità di fondi; (f) la vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa; e (g) gli adempimenti antiriciclaggio.

1.3. Reimpiego (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. dispone:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti. La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o di riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego

dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La specificità del reato rispetto al riciclaggio è nel fatto che le finalità di far "perdere le tracce" della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche e finanziarie.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di investimento, ossia utilizzo a fini di profitto dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie.

Ne consegue che i campi di attenzione sono: (a) la stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; (b) le transazioni finanziarie e investimenti con controparti; (c) le sponsorizzazioni; (d) attività di investimento con il patrimonio libero; (e) la disponibilità di fondi; (f) la vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa; e (g) gli adempimenti antiriciclaggio.

1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

L'art. 648-ter c.p. 1 dispone che:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

2. Mappa aziendale delle aree a rischio

Le macro-aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio sono ritenute le seguenti:

- **Ordinaria e straordinaria amministrazione.**

Nell'ambito dell'area "Ordinaria e straordinaria amministrazione" i processi (o attività) sensibili sono risultati:

- Procurement;
- Amministrazione, contabilità e gestione affari societari;
- Gestione IT;
- Rapporti con l'utenza privata.

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dai Responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte rispetto alle attività a rischio, dipendenti della Società, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di cui alla presente Parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico o da specifiche *policies* materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nella Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- instaurare rapporti di qualsiasi natura con soggetti e/o enti che si sospetti o si sappia rientrano e/o collaborino con gruppi criminali, o con soggetti dei quali non si sia verificata l'identità, l'integrità e la correttezza;
- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto per trarne profitto;
- impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto oppure a compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari dovranno conformarsi a quanto previsto dalle relative Procedure aziendali ed in particolare devono essere garantite le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- (a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- (b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- (c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- (d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

(e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifico

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure aziendali devono essere pienamente garantiti, è necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/01:

- vi dev'essere piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni pagamento dev'essere effettuato tramite bonifico bancario o assegno circolare (con le eccezioni definite nella procedura aziendale per la gestione della piccola cassa), essendo in generale vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome o denominazione del destinatario, causale e numero di conto corrente);
- il pagamento dev'essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto o verso soggetti che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- il pagamento deve corrispondere esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;

- occorre assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi alla Società, avvengano solo qualora:
 - o trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
 - o rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, etc. effettivamente ricevute dalla Società;
 - o siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati;
- i requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità delle controparti devono permanere nel tempo;
- le controparti devono essere selezionate sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- adeguati presidi devono essere adottati per la protezione dei sistemi IT utilizzati, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario, che deve essere limitato ai soggetti autorizzati;
- controlli formali e sostanziali devono essere posti in essere sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi;
- la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni dev'essere garantita;
- la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte dev'essere posta in essere.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio. A tal fine l'organo amministrativo e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con esse svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio dei reati di cui alla presente

Parte speciale

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:

- Paragrafo 6.3, tabelle nn.
 - o 6.3.1
 - o 6.3.3
 - o 6.3.4
 - o 6.3.5
 - o 6.3.6

6. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall' Organismo di vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.


Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo.

Nel caso in cui, nel corso della gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di vigilanza, che si determina nel modo ritenuto più opportuno.

È in particolare compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a. la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;

- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto 231;
 - b. alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello 231 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione dei meccanismi "sanzionatori" (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

G

Reati ambientali

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Approvato il 29 / 11 / 2024

INDICE

1. I reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001)	3
1.1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	3
1.2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).....	5
1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	6
1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).....	6
1.5. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).....	7
1.6. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.lgs. n. 152/2006).....	7
1.7. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. n. 152/2006).....	11
1.8. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. n. 152/2006).....	13
1.9. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006).....	14
1.10. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. n. 152/2006)	15
1.11. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006)	17
1.12. Sanzioni ex art. 279 D.lgs. n. 152/2006.	19
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati ambientali.....	21
3. Principi generali di comportamento	21
4. Presidi di controllo specifici.....	22
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati ambientali	28
6. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza	28

1. I reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001)

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione dell'art. 19 della L. 4 giugno 2010 n. 96, ha modificato il D.lgs. n. 231/01, introducendo tra i reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti i reati ambientali, di cui l'art. 25-undecies del decreto *de quo*.

Si tratta, tra le altre cose, di fattispecie in materia di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati, di emissioni in atmosfera, di riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono, di sversamento di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi. Occorre altresì menzionare le nuove figure di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del Codice penale.

Trattandosi di reati-presupposto, trovano applicazione, ovviamente, i criteri di imputazione applicabili a seconda che il reato venga commesso da apicali ovvero da sottoposti, nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio. Ad ogni modo, può non essere immediato individuare l'interesse o il vantaggio per l'ente in relazione ai reati *de quibus*.

In argomento, è opportuno richiamare la circolare ASSONIME n. 15 del 28 maggio 2012, che così si esprime:

"[...] non vi è interesse dell'ente a provocare un disastro ambientale né ciò può arrecargli vantaggio; tuttavia, quando l'imprenditore non organizza l'attività in linea con le prescrizioni del D. lgs 231/01 accetta implicitamente il rischio di incorrere in un reato presupposto...mostra di essere negligente o imprudente. Quando poi l'accettazione del rischio di violare la legge è il risultato di scelte di contenimento di costi e di risparmio di spese, è ragionevole ritenere sussistente il "vantaggio" dell'Ente."

Di seguito una descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti in relazione all'attività dell'ente.

1.1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

L'art. 452-bis c.p. prevede che:

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

L'art. 452-*bis* c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili o delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Le sanzioni previste sono la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro. Inoltre, se a seguito di una condotta di inquinamento ambientale, e quale conseguenza non voluta dal reo (c.d. reato preterintenzionale) deriva una lesione personale o la morte di persone, la pena della reclusione può essere aumentata, a seconda dei casi, fino a 20 anni (art. 452-*ter* c.p.).

Per l'ipotesi in oggetto, in caso di responsabilità dell'ente è prevista sia la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, sia quella interdittiva per un periodo non superiore ad un anno.

In ipotesi di condotta colposa, le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (art. 452-*quinqües* c.p.), quindi, anche la sanzione pecuniaria viene ridotta da 200 a 500 quote.

Al fine della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che l'Ente ottenga un interesse o un vantaggio dalla commissione del reato.

1.2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'art. 452-quater c.p. prevede che:

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

L'art. 452-quater c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente commette un disastro ambientale, consistente in una alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o in una rilevante offesa alla pubblica incolumità (in termini di estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero in considerazione del numero delle persone offese o esposte al pericolo). La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La sanzione prevista è la reclusione da 5 a 15 anni, fatta eccezione per i casi di condotta colposa, in cui le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (art. 452-quinquies c.p.). In questo caso la sanzione pecuniaria applicata va da 400 a 800 quote. Inoltre, è espressamente prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001.

1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'art. 452-quinquies c.p. prevede che:

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che, se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale”, rispettivamente i predetti artt. 452-bis e 452-quater c.p., è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In tali circostanze le sanzioni pecuniarie vanno da 200 a 500 quote.

1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

L'art. 452-sexies c.p. prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o

dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

L'art. 452 sanziona chi traffica o si disfa, in modo illegittimo ed abusivo, di materiale ad alta radioattività, con la reclusione fino a 6 anni ed una multa fino a 50.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, nonché in caso di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. In questa fattispecie la sanzione pecuniaria applicata va da 250 a 600 quote.

1.5. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

L'art. 452-octies c.p. prevede che:

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

1.6. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi

sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.lgs. n. 152/2006)

Il predetto articolo prevede che:

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma

dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Ai sensi di tale norma, numerose risultano le condotte illecite rilevanti per le finalità di cui al D. Lgs. 231/01, in particolare:

- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25-*undecies*, comma 2, lettera a) n. 1 del Decreto e dell'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanzionata la condotta di chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

La criminalizzazione di tale condotta è, peraltro, aggravata qualora lo scarico avvenga senza autorizzazione, oppure continui ad essere effettuato o mantenuto dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 quote a 300 quote; nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

Il combinato disposto di cui agli artt. 25-*undecies*, comma 2, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevede inoltre l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del Codice dell'Ambiente, e che i valori limite a cui fa riferimento la norma in oggetto sono quelli di cui alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

In tale circostanza, la sanzione pecuniaria è prevista da 150 a 300 quote. Nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5, alla Parte terza, del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali, per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. In tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.7. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. n. 152/2006)

L'art. 256 D.lgs. n.152/2006 prevede che:

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da

uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al

presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

L'art. 256 D.lgs. n.152/2006 punisce l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, svolta in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni previste dal Cod. Amb.

Tale fattispecie prevede una sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo; una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5; la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per la violazione del comma 3, secondo periodo.

1.8. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. n. 152/2006)

L'art. 257 D.lgs. n.152/2006 prevede che

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se

l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

La norma è volta a sanzionare chiunque provochi l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee mediante il superamento delle contrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in ottemperanza al progetto approvato dall'autorità competente.

Tale fattispecie prevede una sanzione pecuniaria fino a 250 a quote per la violazione del comma 1, e la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione del comma 2.

1.9. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006)

La fattispecie di cui in rubrica è tipicizzata come segue:

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 e 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Con specifico riguardo al traffico illecito dei rifiuti, configurano tale fattispecie di reato le condotte espressamente previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In relazione, invece, alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993) la condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso. Tale fattispecie prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.10. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. n. 152/2006)

La fattispecie incriminatrice *de qua* dispone come segue:

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo

giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193."

1.11. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006)

I commi 6, 7 e 8 dell'articolo di cui in rubrica prevedono che:

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo, i trasportatori che:

- a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati,
- c) accompagnano il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In queste ipotesi la sanzione pecuniaria prevista è da 150 a 250 quote. In particolare,

in caso di violazione del comma 8 del suddetto articolo, è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

1.12. Sanzioni ex art. 279 D.lgs. n. 152/2006.

La disposizione incriminatrice *de qua* dispone come segue:

“1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.

2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”

2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati ambientali

Le macroaree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati ambientali sono ritenute le seguenti:

- **Ambiente e sicurezza.**

Nell'ambito dell'area "Ordinaria e straordinaria amministrazione" il processo (o attività) sensibile è risultato quello di:

- Gestione degli aspetti ambientali.

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dalle singole funzioni responsabili a seconda dei casi coinvolte nelle attività specificamente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino idonei ad integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nella Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

- tacere, verso l'Organismo di vigilanza, l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Società da parte dei soggetti in posizione apicale, soggetti che invero rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero ancora esercitanti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari del presente Modello dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/01:

- tutte le comunicazioni della Società devono essere tracciate;
- devono essere previste riunioni periodiche tra il Responsabile d'area e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di gestione;
- deve essere garantita la chiara definizione dei dati e delle informazioni che devono essere forniti all'organo amministrativo da parte dei responsabili di ogni singola funzione aziendale.

Con specifico riferimento alla gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 152/2006:

- i.* occorre definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo;
- ii.* occorre seguire il seguente iter procedimentale,
 1. selezione e affidamento dell'incarico alla società esterna;
 2. gestione dei rapporti con la società di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 3. predisposizione e archiviazione della documentazione attestante l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in base a quanto disposto dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006;
- iii.* i soggetti coinvolti nell'attività hanno l'obbligo di garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- iv.* in ogni caso è fatto divieto a tali soggetti di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231, ed in particolare, è fatto divieto di fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti; di ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;

v. tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento "atipico", sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello. L'Organismo di Vigilanza potrà quindi richiedere alle funzioni a vario titolo coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Responsabile dell'area coinvolta, coordinando le strutture di propria competenza, garantirà la costante tracciabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

Con specifico riferimento al rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 d.lgs. 152/2006:

- i.* occorre definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo;
- ii.* occorre seguire il seguente iter procedimentale:
 1. individuazione e indicazione della documentazione da predisporre, specificando, per ciascun documento, ruoli e responsabilità delle Direzioni competenti;
 2. predisposizione della documentazione;
 3. invio dell'informativa alle Autorità competenti;

- iii. i soggetti coinvolti nell'attività *de qua* devono garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- iv. in ogni caso è fatto divieto a tali soggetti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231;
- v. in particolare, le Direzioni competenti hanno l'obbligo di archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della documentazione prodotta nell'ambito delle attività *de quibus*;
- vi. è comunque vietato fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti, nonché porre in essere comportamenti che possano ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;
- vii. tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo che prevede lo svolgimento delle attività necessarie per il rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 del d.lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento "atipico", sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello. L'Organismo di Vigilanza potrà quindi richiedere alle funzioni a vario titolo coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Responsabile dell'area coinvolta, coordinando le strutture di propria competenza, garantirà la costante tracciabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo

di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

Con specifico riferimento alla tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 260 del d.lgs. 152/2006:

- i.* occorre definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo relativamente al processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del d.lgs. 152/2006;
- ii.* occorre seguire il seguente *iter* procedimentale:
 1. selezione tramite gara d'appalto della Società incaricata di gestire e smaltire i rifiuti;
 2. gestione dei rapporti con le società di cui sopra;
 3. gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI);
 4. smaltimento dei rifiuti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI);
- iii.* tutti i soggetti coinvolti devono garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- iv.* in ogni caso, a tali soggetti è fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231;
- v.* le Direzioni competenti hanno l'obbligo di archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della documentazione prodotta nell'ambito delle attività di cui al presente processo;

- vi.* è comunque fatto divieto di fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti, nonché di porre in essere comportamenti che possano ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;
- vii.* tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del d.lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento "atipico", sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello. L'Organismo di Vigilanza potrà quindi richiedere alle funzioni a vario titolo coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo, nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Responsabile dell'area coinvolta, coordinando le strutture di propria competenza, garantirà la costante tracciabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

Occorre in generale dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine, l'organo amministrativo e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;

- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati ambientali

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:

- Paragrafo 6.2, tabella n. 6.2.2

6. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza


I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione al pericolo di commissione di reati ambientali sono i seguenti:

- i.* monitoraggio dell'efficacia delle regole di corretta gestione degli adempimenti in materia ambientale, come sopra dettagliati;
- ii.* esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

È altresì compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a.* la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b.* gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di soggetti che esercitano attività oggettivamente amministrativa). Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto 231;
 - b. alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello 231 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione dei meccanismi "sanzionatori" (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

H

Razzismo e Xenofobia

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni**

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. Reati in materia di razzismo e xenofobia	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati di razzismo e xenofobia	5
3. Principi generali di comportamento	6
4. Presidi di controllo specifici.....	7
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio dei reati di cui alla presente Parte speciale.....	8
6. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza	9

1. Reati in materia di razzismo e xenofobia

La legge 20 novembre 2017, n. 167, ha aggiunto l'articolo 25-terdecies nel catalogo dei reati presupposto citati dal D.lgs. n. 231/01.

L'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/01 prevede che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n.654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3”.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», è stato soppresso l'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 “Razzismo e Xenofobia”, ma tale fattispecie non ha perso rilevanza penale in quanto comunque viene disciplinata dall'art. 604-bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa che prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette

atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496), e delle sanzioni interdittive:

a) interdizione dall'esercizio delle attività,

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,

- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno;
- f) della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione.

2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati di razzismo e xenofobia

Le macroaree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di razzismo e xenofobia sono ritenute le seguenti:

- **Ordinaria e straordinaria amministrazione;**

Nell'ambito dell'area "Ordinaria e straordinaria amministrazione" i processi (o attività) sensibili sono risultati:

- Procurement;
- Gestione HR;
- Rapporti con l'utenza.

Nell'ambito delle attività sensibili "selezione di fornitori" (processo *Procurement*) o "selezione di dipendenti e/o consulenti" (processo *gestione HR*), potrebbero violarsi le disposizioni del Codice etico e delle prassi consolidate adottando criteri discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che pregiudichino il corretto affidamento dell'incarico al candidato.

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dai responsabili e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in materia di razzismo o xenofobia;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice etico o da specifiche *policy* in relazione ai suddetti reati;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere comportamenti che pregiudichino il singolo in relazione a condotte di razzismo o xenofobia che potrebbero essere poste in essere nell'ambito della Società;
- pregiudicare l'assunzione di candidati/l'individuazione di fornitori e *partner* sulla base di ragioni legate a razza, religione, orientamento sessuale;
- impedire avanzamenti di carriera o incentivi sulla base di ragioni legate a razza, religione, orientamento sessuale.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari dovranno conformarsi a quanto previsto dalle relative prassi aziendali ed in particolare devono essere garantite le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici

Premesso che tutti i controlli previsti dalle prassi aziendali devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- deve essere assicurato che nel processo di selezione del candidato la gestione dell'attività di selezione sia correttamente procedimentalizzata;

- il processo la selezione del personale deve essere ancorato a criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione offerta;
- devono essere assicurate condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta e i ruoli e le responsabilità assegnate;
- nel processo di gestione delle risorse umane, il responsabile della Funzione assicura che le valutazioni periodiche sulle *performance* di ciascun dipendente siano condotte attraverso criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine l'organo amministrativo e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con esse svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio dei reati di cui alla presente Parte speciale

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:


- Paragrafo 6.3, tabelle nn.

- o 6.3.1
- o 6.3.2
- o 6.3.5

6. Adempimenti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a. la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di soggetti che esercitano attività oggettivamente amministrativa). Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei *partner* delle disposizioni del Decreto 231;
 - b. alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello 231 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione dei meccanismi "sanzionatori" (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

I

Reati Tributari

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato il 27 / 11 / 2024

INDICE

1. Reati tributari e responsabilità da reato degli enti.....	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati tributari	13
3. Principi generali di comportamento.....	14
4. Presidi di controllo specifici	16
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati tributari.....	18
6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	18

1. Reati tributari e responsabilità da reato degli enti

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito i delitti tributari nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti.

Al D. Lgs. n. 231/2001 è stato aggiunto l'art. 25-*quinquiesdecies*, a tenore del quale, appunto, l'Ente può essere chiamato a rispondere per la commissione dei seguenti reati, tutti previsti dal D.lgs. n. 74/2000.

1.1. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)

L'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 dispone che:

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è una delle fattispecie più gravi tra i reati tributari. Esso sanziona la condotta di colui che utilizza fatture o altri documenti probatori per dichiarare passività inesistenti all'interno della dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi al fine di ridurre fraudolentemente l'imponibile oggetto del prelievo fiscale.

La circostanza fattuale consiste nell'essersi avvalso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture

contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente il contribuente, cioè il soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili ai fini del pagamento dell'IVA (oppure amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione, art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74/2000), ma anche il soggetto tenuto soltanto all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Per "fatture e i documenti per operazioni inesistenti" rilevano tutti quei documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La consumazione del reato è un altro profilo fondamentale, poiché incide sulla decorrenza dei termini di prescrizione.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico. È necessario che in capo all'agente risieda la consapevolezza e volontà di utilizzare le fatture per operazioni inesistenti per dichiarare il falso al fisco, quindi il fine specifico di evadere le imposte. In base all'art. 1, lett. d) del decreto, nel fine di evadere le imposte si ricomprende anche quello di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e il fine di consentirli a terzi.

In relazione al concetto di operazioni inesistenti, secondo la Corte di cassazione (Cass., Sez. fer., n. 47603/2017), la condotta sanzionata consiste nella

"falsificazione della dichiarazione dei redditi che si consuma attraverso la rappresentazione di operazioni inesistenti, essendo indifferente che la documentazione falsa provenga dallo stesso autore della dichiarazione piuttosto che da terzi. [...] Si ritiene, in conclusione che la fattispecie prevista dal D.lgs. n. 74 del 2000, art. 2 sanziona i comportamenti che si risolvono nella presentazione di una dichiarazione dei redditi che rappresenti operazioni inesistenti, nulla rilevando che le fatture o i documenti che attestano tali operazioni siano creati dalla stessa persona che presenta la dichiarazione o da terzi".

L'inesistenza può essere:

- oggettiva nel caso in cui sia stata documentata in fattura un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte;
- soggettiva, invece, nel caso in cui l'operazione sia avvenuta tra soggetti differenti da quelli indicati in fattura.

I "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi del citato d.lgs., art. 1, lett. a), sono coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (Cass., Sez. III, n. 47823/2017).

Ai fini dell'accertamento del reato si prende in esame non solo la situazione contabile-patrimoniale degli enti, ma altresì la concreta organizzazione aziendale e l'idoneità della stessa alla realizzazione delle operazioni indicate nei documenti fiscali, in modo da verificare che l'impresa/società non sia un mero schermo fittizio per il compimento dell'operazione illecita.

Da ultimo si richiama la sentenza della Corte regolatrice n. 42606 del 10 novembre 2022.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti può consistere anche nel dolo eventuale. In particolare, si è puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA¹.

In caso di contestazione all'ente, in caso di condanna, si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.2. Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

¹ Fonte: *Il Sole 24 Ore - Norme e tributi*, 22 novembre 2022, accessibile su <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/articolo-2--dlgs-n-72000--reato-operazioni-inesistenti-AEzoBAJC>.

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa, infatti, riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veridica, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- (a) falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- (b) impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
- (c) presentazione di una dichiarazione falsa.

Come è facile immaginare, la sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione. È opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un *quid pluris* rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione non veritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare *tout court* come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione). Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla pena della reclusione da 3 a 8 anni. Non viene in questo caso toccata la soglia di punibilità. Anche rispetto a questa fattispecie, peraltro, vale quanto detto circa la prevista applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. 74/2000.

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.3. Delitto di dichiarazione infedele (art. 4)

L'art. 4 D.lgs. n. 74/2000 prevede che:

"1 Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Secondo la giurisprudenza, il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi, deve ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sotto fatturazione, o dall'indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile). L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

1.4. Delitto di omessa dichiarazione (art. 5)

La disposizione di cui in rubrica prevede che:

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta

giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.5. Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

L'art. 8 D.lgs. n. 74/2000 dispone:

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. Si tratta, quindi, di una condotta tipicamente commissiva, consistente nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento.

Le due espressioni usate dal legislatore “emette” e “rilascia” non costituiscono una tautologia, ma sono concettualmente distinte in quanto devono essere interpretate alla luce della normativa tributaria, laddove assumono un diverso rilievo a seconda del loro oggetto: si ha emissione (ex artt. 21 e 22. d.p.r. 633/1972 e art 46, d.p.r. 472/1993) per

le operazioni imponibili ai fini IVA e per le operazioni intracomunitarie; mentre si parla di rilascio con riferimenti a documenti quali lo scontrino fiscale e le ricevute fiscali.

Per realizzare la condotta è, comunque, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione al potenziale utilizzatore. Infatti, la norma non contempla come condotta punibile la mera predisposizione di fatture o altri documenti falsi.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 4 a 8 anni; con la precisazione – inserita in un nuovo comma 2-bis – che la pena rimane invece quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila».

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 1 e la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*.

1.6. Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

L'art. 10 D.lgs. n. 74/2000 dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili configura un'ipotesi speciale di falso per soppressione, che il legislatore ha espressamente previsto per proteggere i documenti oggetto della condotta di soppressione stessa.

L'opportunità di una norma che tuteli la conservazione e l'integrità delle scritture contabili e della documentazione fiscale è strettamente connessa alla circostanza che nel sistema tributario l'accertamento, almeno in linea di principio, deve essere effettuato

su base analitico-contabile, cioè a dire mediante la puntuale rettifica o integrazione delle rappresentazioni contabili relative ai singoli elementi rilevanti ai fini della determinazione delle basi imponibili. In altri termini, la norma in esame protegge il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale.

Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

Presupposto indispensabile della condotta è che la documentazione esista o, nell'ipotesi di avvenuta distruzione, sia stata istituita. Infatti, l'art. 10 del D.lgs. 74/2000 punisce la sola mancata conservazione e non l'omessa istituzione.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali e, dunque, un tipico reato commissivo doloso.

Con l'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 3 a 7 anni. L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.7. Delitto di indebita compensazione (art. 10-*quater*)

La disposizione di cui in rubrica prevede che:

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito².

Il credito non spettante è quello non compreso tra le ipotesi di compensazione indicate nell'art. 17 d.lgs. 241/1997. Fuori da tali casi il credito, anche se esistente, è non spettante. Inoltre, è non spettante il credito per il quale non si rispettino le modalità e la procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alla disposizione di riferimento.

Il credito inesistente è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente o materialmente falsa. In altri termini, la compensazione è penalmente rilevante laddove il credito sia letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del modello F24.

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

1.8. Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

Il delitto è tipicizzato come segue:

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

² Comma introdotto con l'art. 1, co. 1, lett. d) del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

La norma punisce è, infatti, la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, dunque a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia ancor più dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva. Ciò è coerente, quindi, con la già ravvisata finalità della norma, che è quella di proteggere il diritto del creditore d'imposta di non vedersi sottratta la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore; ma trova, altresì, conferma testuale, laddove l'art. 11 subordina la rilevanza penale della condotta ad un giudizio di idoneità della stessa “a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

L'art. 25-*quinqesdecies* del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.


2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati tributari

L'area “Ordinaria e straordinaria amministrazione” risulta specificamente a rischio in relazione ai reati tributari. A questo riguardo, i processi (o attività) sensibili sono i seguenti:

- Procurement;
- Amministrazione, contabilità e gestione affari societari;
- Gestione IT;
- Rapporti con l'utenza privata;
- Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, ospitalità e sponsorizzazioni.

Per ciascuna macro-area è stata elaborata una mappatura del rischio. Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure

aziendali ovvero prassi consolidate, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



3. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti, incidenti sulle aree di attività a rischio, posti in essere dall'organo amministrativo, dalle funzioni coinvolte nelle attività esposte al rischio di commissione dei reati tributari, dai dipendenti, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico o da specifiche *policies* in relazione ai suddetti reati;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o a vantaggio della Società, né nell'interesse o a vantaggio di terzi;
- introdurre, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente;
- avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

I principi di comportamento di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

e) Formazione: la Società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici

È assolutamente necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di vigilanza) i seguenti presidi di controllo, ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- la Funzione responsabile deve controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- la Funzione responsabile non deve registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- la Funzione responsabile deve verificare, anche mediante la collaborazione con consulenti esterni, la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- deve essere assicurato il monitoraggio volto ad evitare che la Società emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi, anche parti correlate, l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- la documentazione contabile deve essere correttamente archiviata, in modo da poter consentire, in caso di verifica, la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare dell'organo amministrativo o della funzione a ciò espressamente delegata;
- la Funzione responsabile deve assicurare, in relazione alle operazioni

potenzialmente incidenti sul rischio-reato di cui alla presente Parte speciale, la trasmissione di diagrammi di flusso – costantemente aggiornati – all'Organismo di vigilanza;

- i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti sopra rappresentati.

In particolare, nei contratti con i fornitori di beni e servizi deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- di impegnarsi a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte speciale), ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello;
- di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare, nel rapporto con la Società, alcuno dei reati-presupposto della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001, o che comunque si pongano in contrasto con la normativa applicabile e/o con il Modello;
- di adeguare il servizio reso ad eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei reati-presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme in esame. Occorre, infine, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio. A tal fine, l'organo amministrativo e i Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili, in particolare, dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati tributari

In relazione alle operazioni svolte nelle aree a rischio (con relativa esemplificazione) e all'individuazione dei presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, si rinvia a quanto già individuato nel documento di mappatura dei rischi. In particolare, si rinvia a:


- Paragrafo 6.3, tabelle nn.
 - o 6.3.1
 - o 6.3.3
 - o 6.3.4
 - o 6.3.5
 - o 6.3.6

6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- curare la verifica e l'eventuale richiesta di aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:
 - a. la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - b. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di soggetti che esercitano attività oggettivamente amministrativa). Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;

- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

MAPPATURA DEI RISCHI
CASA DI CURA VILLA SALUS

Sommario

1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo	2
2. L'attività dell'ente	2
3. La redazione del documento di mappatura dei rischi.....	3
3.1. I criteri di valutazione	4
4. L'individuazione delle aree di attività e dei processi sensibili.....	6
5. I reati-presupposto astrattamente rilevante in relazione all'attività dell'ente	6
6. Il risk assessment e la valutazione di gravità in relazione ai diversi reati-presupposto rilevanti per l'attività dell'ente.....	13
6.1. Rapporti con la Pubblica amministrazione	13
6.1.1. Rapporti istituzionali.....	13
6.1.2. Rapporti con Autorità amministrative.....	14
6.1.3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria	15
6.1.4. Rapporti con le Forze dell'Ordine.....	16
6.1.5. Accesso e/o utilizzo di fondi, contributi ed agevolazioni, comunque denominati, concessi od erogati dal pubblico	17
6.2. Ambiente e sicurezza	18
6.2.1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	18
6.2.2. Gestione degli aspetti ambientali	20
6.3. Ordinaria e straordinaria amministrazione.....	22
6.3.1. Procurement	22
6.3.2. Gestione HR	25
6.3.3. Amministrazione, contabilità e gestione degli affari societari	28
6.3.4. Gestione IT	31
6.3.5. Rapporti con l'utenza privata	34
6.3.6. Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, ospitalità e sponsorizzazioni	36
7. La gap analysis (v. file Excel allegato)	38
8. Presidi di controllo e giudizio di gap analysis.....	38
8.1. Rapporti con la Pubblica amministrazione	38
8.2. Ambiente e sicurezza	40
8.3. Ordinaria e straordinaria amministrazione.....	41
9. Conclusioni e raccomandazioni	44

1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

Con il D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche il "Decreto" o "Decreto 231") – emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11 della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 – il legislatore ha adeguato il nostro ordinamento ad alcune Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato, istituendo un'autonoma forma di responsabilità per le società e gli enti tutte le volte in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio degli stessi risulti essere il frutto di una sorta di "pianificazione aziendale" o comunque, se non proprio di "pianificazione", di una c.d. "colpa di organizzazione".

Al fine di evitare di incorrere in tale responsabilità, l'ente deve provvedere agli adempimenti indicati dal Decreto, tra cui quello di adottare ed attuare efficacemente idonei modelli di organizzazione e gestione (MOG) e quello di affidare la vigilanza sul funzionamento e sull'attuazione di detti modelli ad un Organismo di vigilanza (OdV).

Casa di Cura Villa Salus del Prof. A. Barresi di A. Saija & C. S.a.s. (di seguito anche "Villa Salus" o "Società") ha conferito incarico per la revisione generale del Modello allo Studio Legale "Studio Gemelli - Avvocati".

Il nuovo MOG è stato approvato con determina del 27 / 11 / 2024 dal Legale rappresentante.

2. L'attività dell'ente

Le finalità della Società e le classi di attività che la stessa pone in essere per il raggiungimento delle prime si desumono dall'oggetto sociale, che consiste nella costituzione e gestione di case di cura, ambulatori anche specialistici, nonché nell'erogazione di servizi medico-diagnostici, cura e assistenza, e quanto altro connesso con la prestazione di servizi sanitari. Inoltre, la Società può realizzare, gestire ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale in ambito medico e paramedico.

La forma giuridica dell'ente è quella della società in accomandita semplice. Allo stato, risulta un socio accomandatario, cui è affidata la *governance*. Al socio accomandatario, infatti, spetta la gestione e l'amministrazione, potendo compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Esso è investito della firma sociale e della rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con poteri di nominare procuratori speciali della Società, determinandone competenze, e conferendo poteri di firma.

Dal *management* dipendono due direzioni, di seguito dettagliatamente descritte.

- i. Direzione sanitaria, che a sua volta coordina le seguenti funzioni:
 - a. Medico di guardia;
 - b. Farmacia;
 - c. Degenze, da cui dipendono
 - i. il Raggruppamento medico e
 - ii. il Raggruppamento chirurgico;
 - d. Blocco operatorio;
 - e. Anestesia e tipo;
 - f. Ambulatori, ossia
 - i. Cardiologia;
 - ii. Citoistopatologia;
 - iii. Endoscopia;
 - iv. Fisiopatologia respiratoria;
 - v. Laboratorio analisi;
 - vi. Medicina nucleare;
 - vii. Radiologia.
- ii. Direzione amministrativa, che a sua volta coordina le seguenti funzioni:
 - a. Cucina;
 - b. Manutenzione;
 - c. Contabilità e bilancio;
 - d. Controllo di gestione;
 - e. Gestione personale;
 - f. Servizio alberghiero e *customer satisfaction*.

3. La redazione del documento di mappatura dei rischi

Il lavoro di redazione del Documento di mappatura del rischio è stato portato a termine dal professionista incaricato attraverso una collaborazione costante con la Società.

Dopo aver illustrato per grandi linee il piano di lavoro, si è provveduto a rappresentare la necessità di comprendere i principali meccanismi operativi dell'ente, per poter poi procedere alla mappatura delle aree di attività: in questa prima fase, perciò, è stato richiesto alla Società di fornire la documentazione di base (statuto, atto costitutivo, organigramma, etc.).

Acquisita via e-mail la documentazione richiesta in formato elettronico ⁽¹⁾, si è provveduto ad individuare le aree di attività della Società, ipotizzando, per ciascuna, un primo schema dei possibili processi operativi interessati. Fatto ciò, sono stati identificati:

- i processi operativi ritenuti "a rischio", ovvero sia quelli che, per loro natura, potrebbero essere strumentali per la commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o nell'ambito dei quali tali reati potrebbero essere commessi (con il conseguente insorgere di responsabilità per l'ente);
- i Responsabili di Funzione, c.d. "Destinatari" dei protocolli di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Terminate le fasi preparatorie, si è provveduto allo svolgimento delle interviste. In generale, il lavoro è stato svolto attraverso l'espletamento di interviste calibrate sulle funzioni svolte da ogni Area/Ufficio interessata/o.

All'esito degli incontri, è stato possibile procedere alla mappatura dei rischi teorici per ciascun processo operativo, all'individuazione del livello di rischio in concreto per ciascuno dei processi operativi (*risk assessment*) e alla valutazione dell'attuale livello di adeguatezza strutturale e funzionale della Società, alla prevenzione dei singoli rischi rispetto a una situazione di "livello massimo esigibile" (*gap analysis*) concluso con l'individuazione della gestione del rischio (*risk management*).

L'esito delle già menzionate attività è compendiato nel presente documento.

3.1. I criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati ai fini della valutazione descritta nel paragrafo precedente sono meglio specificati nel file *Excel* allegato a questo documento, cui si rinvia per maggiori dettagli.

¹ Elenco della documentazione acquisita:

- 1) Visura camerale aggiornata;
- 2) Statuto;
- 3) Atto costitutivo;
- 4) Organigramma aggiornato;
- 5) Elenco delle procedure adottate;
- 6) Documentazione in materia di *whistleblowing*.

Ad ogni buon conto, preliminarmente, occorre dare evidenza della metodologia seguita per valutare il rischio di responsabilità da reato.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati si esplicita con la stesura del documento di mappatura dei rischi, nel quale si procede con:

- i. una prima descrizione dell'illecito; cui fa seguito
- ii. una stima dei potenziali rischi (rischio-reato); e successivamente
- iii. la determinazione, per ogni tipologia di reato, della classe di rischio ad essa imputabile.

La metodologia attuata è stata quella di partire dall'esame dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente di cui al D.lgs. n. 231/2001. Tale operazione è stata compiuta con l'ausilio del documento "Elenco dei reati e delle fattispecie previste dal D.lgs. 231/01", allegato al presente Modello.

Per la costruzione della Matrice del Rischio è stata presa in considerazione, da un lato, la **Gravità (G)** degli effetti che la commissione di tali reati presupposto può provocare, dall'altro, la **Probabilità astratta (Pa)** che il reato possa essere commesso nell'interesse o vantaggio della Società, mitigata dalla **Copertura (C)** dei presidi organizzativi in essere previsti nel sistema di controllo interno, e richiamati anche dal presente Modello, finalizzato a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino.

Al fattore **G** è stato assegnato un valore crescente da 1 a 5, in base alla maggiore o minore "sensibilità" del processo/attività in esame, alla frequenza della possibile realizzazione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. All'interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l'ente può incorrere.

Il fattore **Pa**, sempre con valore assegnato da 1 a 5, è stato invece valorizzato in relazione all'attività concretamente svolta dall'ente.

Il fattore **C** prevede un punteggio da 1 a 4 secondo la seguente scala.

1. Non regolamentata: totale assenza di protocolli di gestione dei rischi-reato;
2. Regolamentata: sussistenza di prassi consolidate, benché non formalizzate;
3. Controllata: previsione di istruzioni operative e/o procedure formalizzate;
4. Compliant: l'ente si è dotato di certificazioni e ha previsto delle procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative).

La **probabilità astratta (Pa)** al netto della **copertura (C)** dà luogo alla **probabilità concreta (P)** di commissione di un illecito o classe di illeciti.

4. L'individuazione delle aree di attività e dei processi sensibili

Una prima analisi della struttura e dell'organizzazione interna, resa possibile dall'analisi della documentazione acquisita (statuto, organigramma, funzionigramma, etc.), nonché dai colloqui con i referenti aziendali, ha permesso di raggruppare i processi operativi sensibili in alcune principali aree di attività.

I processi operativi e le aree di attività "sensibili" della Società sono riportati nella Tabella che segue:

AREE DI ATTIVITÀ	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	AMBIENTE E SICUREZZA	ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
<p align="center"><u>Processi operativi</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapporti istituzionali 2. Rapporti con Autorità amministrative 3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria 4. Rapporti con le Forze dell'ordine 5. Accesso e/o utilizzo di fondi, contributi, agevolazioni, comunque denominati, concessi od erogati dal pubblico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2. Gestione degli aspetti ambientali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procurement 2. Gestione HR 3. Amministrazione, contabilità e gestione degli affari societari 4. Gestione IT 5. Rapporti con l'utenza privata 6. Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, ospitalità e sponsorizzazioni

5. I reati-presupposto astrattamente rilevante in relazione all'attività dell'ente

Di seguito si elencano le fattispecie di reato che, in astratto, potrebbero verificarsi/essere commesse (anche in concorso con altri soggetti) da persone fisiche qualificate da un particolare rapporto con la Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, tra tutte le fattispecie previste dal D.lgs. n. 231/2001, soltanto quelle in relazione alle quali sussista un rischio di verificabilità quantomeno apprezzabile, tralasciando, per contro, quelle la cui verificabilità può escludersi anche solo in astratto.

I. Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- peculato (art. 314, primo comma, c.p.)²;
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)³;
- peculato mediante profitto altrui (art. 316 c.p.)⁴;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

² La presente fattispecie rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

³ La presente fattispecie rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

⁴ La presente fattispecie rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma II, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*):

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.);
- estorsione (art. 629 co. 3° c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqüies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

IV. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis.1*):

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

VI. Reati societari (art. 25-*ter*):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);

- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D.lgs. 39/2010).

VII. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies*):

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

VIII. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

IX. Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

X. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 *bis* co. 1 Legge n. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati (art. 171 *bis* co. 2 Legge n. 633/1941).

XI. Reati ambientali (art. 25-undecies)

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. n. 152/2006);
- sanzioni *ex art.* 279 D.lgs. n. 152/2006.

XII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies):

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

XIII. Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies):

- razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-*bis* della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

XIV. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele⁵ (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione⁶ (art. 5 d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione⁷ (art. 10 quater D.lgs. 74/2000).

XV. Reati transnazionali (L. n. 146/2006):

- Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).

Per un riscontro dettagliato in ordine alle definizioni delle singole fattispecie incriminatrici di cui sopra e alle sanzioni applicabili si rinvia al documento allegato al presente Modello contenente l'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

⁵ La presente fattispecie rileva solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto non inferiore ad € 10 milioni.

⁶ La presente fattispecie rileva solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto non inferiore ad € 10 milioni.

⁷ La presente fattispecie rileva solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere imposta sul valore aggiunto non inferiore ad € 10 milioni.

6. Il *risk assessment* e la valutazione di gravità in relazione ai diversi reati-presupposto rilevanti per l'attività dell'ente

All'esito di quanto emerso in occasione delle interviste e dalla disamina della documentazione acquisita è possibile procedere alla valutazione del rischio (c.d. *risk assessment*).

6.1. Rapporti con la Pubblica amministrazione

6.1.1. Rapporti istituzionali

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante corrisponde ad un pubblico ufficiale una retribuzione non dovuta (ad esempio, la dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino) affinché questi interceda per l'ottenimento di un provvedimento a favore della Società.
Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante nel corso di un'ispezione da parte del Ministero delle Salute, indotto dal funzionario titolare della verifica, il quale lascia intendere che la stessa non si concluderà fin quando non vengano riscontrate delle criticità, corrisponde al medesimo una retribuzione non dovuta (ad esempio, una dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino).
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Funzione eventualmente interessata 	Sussiste il rischio, sebbene remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.
Quote massime della sanzione pecuniaria	1000 quote	
Sanzioni interdittive	Previste	
Descrizione della gravità	Impatto massimo	
Punteggio di gravità	5	

6.1.2. Rapporti con Autorità amministrative

REATI IMPLICATI	AREE UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	<p>Il Legale rappresentante della Società corrisponde a un dirigente di Unità Operativa Complessa Ospedalità Privata dell'ASP di Messina e responsabile del Nucleo Operativo di Controllo della medesima A.S.P., come tale pubblico ufficiale, una utilità consistente, in particolare, nell'assunzione di un soggetto a lui vicino presso la casa di cura Villa Salus. Detta dazione illecita è finalizzata a far omettere o a remunerare l'avvenuta omissione, da parte del pubblico ufficiale in questione, dei dovuti controlli sulla congruenza delle cartelle cliniche della casa di cura rispetto alle attività diagnostiche o terapeutiche effettivamente praticate, così da attribuire, segnatamente, codici D.R.G. (<i>Diagnosis Related Groups</i> ovvero raggruppamenti omogenei di diagnosi) tali da comportare rimborsi non superiori a quelli effettivamente spettanti nonché di rilevare, nel corso dell'attività ispettiva, carenze della predetta struttura.</p>
Concessione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	<p>Il Legale rappresentante nel corso di una verifica da parte della ASP, indotto dal funzionario titolare della verifica, il quale lascia intendere che la stessa non si concluderà fin quando non vengano riscontrate delle criticità, corrisponde al medesimo una retribuzione non dovuta (ad esempio, una dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino).</p>
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Sussiste il rischio, sebbene remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>
Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote	
Sanzioni interdittive	Previste	

Descrizione della gravità	Impatto massimo
Punteggio di gravità	5

6.1.3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (art. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante per evitare la propria condanna nell'ambito di un procedimento penale, per reati commessi (anche) nell'interesse o a vantaggio della Società, corrompe il giudice del dibattimento (ad esempio con una dazione di denaro ovvero assumendo un soggetto a lui vicino).
Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante per evitare che la Società possa soccombere in un procedimento civile, sollecitato dal perito nominato dal giudice, il quale rappresenta come in caso contrario l'esito della perizia sarà sfavorevole, corrisponde allo stesso una cospicua somma di denaro ovvero assume un soggetto a lui vicino.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante 	Il Legale rappresentante, per evitare che un dipendente della Società riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Società, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Funzione eventualmente interessata 	Sussiste il rischio, sebbene remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.
Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote	
Sanzioni interdittive	Previste	

Descrizione della gravità	Impatto massimo
Punteggio di gravità	5

6.1.4. Rapporti con le Forze dell'Ordine

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante corrisponde ad un ufficiale della Guardia di Finanza una retribuzione non dovuta (ad esempio, la dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino) affinché questi ometta verifiche potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della Società.
Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319- <i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante nel corso di una verifica da parte della Guardia di Finanza, indotto dal funzionario titolare della verifica, il quale lascia intendere che la stessa non si concluderà fin quando non vengano riscontrate delle criticità, corrisponde al medesimo una retribuzione non dovuta (ad esempio, una dazione di denaro o l'assunzione di un soggetto a lui vicino).
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Funzione eventualmente interessata 	Sussiste il rischio, sebbene remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.
Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote	
Sanzioni interdittive	Previste	
Descrizione della gravità	Impatto massimo	
Punteggio di gravità	5	

6.1.5. Accesso e/o utilizzo di fondi, contributi ed agevolazioni, comunque denominati, concessi od erogati dal pubblico

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
<p>Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'UE</p> <p>***</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	<p>Il Legale rappresentante, eludendo in maniera fraudolenta le verifiche e i controlli predisposti da una Pubblica Amministrazione, riesce a ottenere un finanziamento pubblico in favore della Società.</p>
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo 	<p>Il Legale rappresentante, avendo la Società percepito fondi pubblici da impiegare per finalità individuate, utilizza le somme erogate per finanziare attività di altra natura.</p>
<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	<p>Il Legale rappresentante con l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ottiene un finanziamento pubblico.</p>
<p>Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	<p>Il Legale rappresentante, nel corso di una verifica da parte di Regione Sicilia, relativa all'utilizzo di fondi da tale ente erogati in favore della Società, corrompe il funzionario incaricato della verifica (ad esempio, con una dazione di denaro o assumendo un soggetto ad essi vicino) affinché lo stesso non rilevi eventuali criticità.</p>

Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Legale rappresentante, nel corso di una verifica da parte di Regione Sicilia, relativa all'utilizzo di fondi da tale ente erogati in favore della Società, indotto a ciò dal funzionario incaricato della verifica, il quale lascia intendere che altrimenti la stessa darà esito negativo, gli corrisponde una somma di denaro (o assume un soggetto a lui vicino) affinché lo stesso eviti di rilevare eventuali criticità.
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Funzione eventualmente interessata 	Sussiste il rischio, sebbene remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.
Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote	
Sanzioni interdittive	Previste	
Descrizione della gravità	Impatto massimo	
Punteggio di gravità	5	

6.2. Ambiente e sicurezza

6.2.1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Datore di lavoro ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	Il Datore di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 di VILLA SALUS in occasione di una verifica da parte della ASL finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui sono emerse irregolarità, per evitare l'elevazione di sanzioni a carico della Società corrisponde una somma di denaro al funzionario incaricato (ovvero assume un soggetto a lui vicino).

<p>Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Datore di lavoro ● Direttore amministrativo ● Contabilità Bilancio 	<p>Il Datore di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 di VILLA SALUS, in occasione di una verifica da parte della ASL finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, indotto a ciò dal funzionario incaricato che prospetta l'elevazione di sanzioni severe a carico della Società, corrisponde al medesimo una somma di denaro (ovvero assume un soggetto a lui vicino).</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni davanti A.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Datore di lavoro ● Direttore amministrativo ● Contabilità Bilancio 	<p>Il Datore di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 di VILLA SALUS, per evitare che un dipendente della Società riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Società, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p>
<p>Omicidio colposo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Datore di lavoro ● Direttore amministrativo ● Contabilità Bilancio 	<p>Il Datore di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 di VILLA SALUS, a causa dell'omessa valutazione di un rischio per la sicurezza e della conseguente omessa predisposizione di presidi volti all'eliminazione dello stesso rischio, ovvero a causa dell'omessa previsione di un'adeguata attività formativa nei confronti dei dipendenti, nello svolgimento della propria attività lavorativa, causa un incidente con esito letale.</p>
<p>Lesioni personali colpose</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Datore di lavoro ● Direttore amministrativo ● Contabilità Bilancio 	<p>Un dipendente di VILLA SALUS, a causa dell'omessa valutazione di un rischio per la sicurezza da parte del RSPP/Datore di Lavoro e della conseguente omessa predisposizione di presidi volti all'eliminazione dello stesso rischio, nello svolgimento della propria attività lavorativa riporta un incidente cui conseguono, per il medesimo, lesioni colpose gravissime (es: la perdita di un arto). Causa dell'evento infausto può essere altresì la mancata previsione di un'adeguata attività formativa da parte del Datore di lavoro.</p>

Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote
Sanzioni interdittive	Previste
Descrizione della gravità	Impatto massimo
Punteggio di gravità	5

6.2.2. Gestione degli aspetti ambientali

REATI IMPLICATI	AREE UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	IL LEGALE RAPPRESENTATE di VILLA SALUS in occasione di una verifica da parte del Ministero dell'Ambiente - verifica dalla quale sono emerse irregolarità - per evitare conseguenze pregiudizievoli per la Società corrisponde una somma di denaro al funzionario incaricato (ovvero assume un soggetto a lui vicino) affinché eviti di rilevare suddette irregolarità.
Concessione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319- <i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	IL LEGALE RAPPRESENTATE di VILLA SALUS, in occasione di una verifica da parte del Ministero dell'Ambiente, indotto a ciò dal funzionario incaricato che prospetta conseguenze pregiudizievoli per la Società, corrisponde al medesimo una somma di denaro (ovvero assume un soggetto a lui vicino).

<p>Induzione a non rendere dichiarazioni davanti A.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Direttore amministrativo ● Contabilità e Bilancio 	<p>IL LEGALE RAPPRESENTANTE di VILLA SALUS, per evitare che un dipendente della Società riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Società, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p>
<p>Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Sussiste il rischio, sebbene remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>
<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (art. 256 D.lgs. 152/2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Ditta esterna affidataria della gestione rifiuti ● Funzione eventualmente interessata 	<p>La Società, al fine di realizzare un risparmio di spesa, affida la gestione dei propri rifiuti a una ditta sprovvista delle prescritte autorizzazioni.</p>

<p>Inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee (art. 257 d.lgs. 152/2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Ditta esterna affidataria della gestione rifiuti ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il personale della Società, avendo la necessità di smaltire liquidi contenenti sostanze inquinanti, al fine di realizzare un risparmio di spesa, scarica detti liquidi con modalità tali da inquinare il suolo, il sottosuolo e/o le acque sotterranee.</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ambientale ● Ditta esterna affidataria della gestione rifiuti ● Funzione eventualmente interessata 	<p>La Società, al fine di ridurre i costi operativi e/o di eludere la normativa in materia di smaltimento corretto dei rifiuti, spedisce tali rifiuti in violazione dell'art. 26 Reg. CEE 1° febbraio 1993, n. 259.</p>
<p>Quote massime per la sanzione pecuniaria</p>	<p>1000 quote</p>	
<p>Sanzioni interdittive</p>	<p>Previste</p>	
<p>Descrizione della gravità</p>	<p>Impatto massimo</p>	
<p>Punteggio di gravità</p>	<p>5</p>	

6.3. Ordinaria e straordinaria amministrazione
6.3.1. Procurement

REATI IMPLICATI	AREE UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Truffa in danno dello Stato *** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	Dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico per l'acquisto di un determinato bene, la Società in sede di rendicontazione fa risultare che i beni acquistati hanno avuto un prezzo superiore a quello realmente pagato, mediante presentazione di documenti falsi.
Malversazione di erogazioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	Nell'ambito di un finanziamento pubblico ottenuto dalla Società vengono acquistati beni e/o servizi posti in rendicontazione, ma utilizzati per scopi diversi da quelli oggetto del finanziamento.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	Il rappresentante legale, nell'intento di ottenere un finanziamento pubblico per la Società, presenta una richiesta attestante situazioni di fatto non veritiere.
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	Il rappresentante legale, per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, propone al funzionario incaricato della procedura di stipulare un contratto di fornitura con una ditta riconducibile a quest'ultimo.
Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	Il rappresentante legale, per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, viene indotto dal funzionario incaricato della procedura a stipulare un contratto di fornitura con una ditta riconducibile a quest'ultimo, lasciando intendere che in caso contrario l'autorizzazione potrebbe difficilmente essere rilasciata.

<p>Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il rappresentante legale, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di fornitura con la società "x", al fine di ottenere un prezzo particolarmente vantaggioso corrisponde (ovvero offre, ma l'offerta viene rifiutata) una somma di denaro al Dirigente di "x" incaricato di condurre le trattative, ovvero assume (o offre di assumere, ma l'offerta viene rifiutata) un soggetto a lui vicino.</p>
<p>Ricettazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	<p>Il rappresentante legale accetta di acquistare una partita di prodotti dalla società "x" ad un prezzo particolarmente vantaggioso, consapevole della provenienza furtiva della merce.</p>
<p>Riciclaggio/Reimpiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	<p>Il Legale rappresentante, allo scopo di rimettere in circolazione somme di provenienza delittuosa, in accordo con un fornitore, corrisponde a quest'ultimo per ogni fornitura un prezzo nettamente più alto del dovuto, così ostacolando l'identificazione dell'effettiva provenienza delle somme.</p>
<p>Autoriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità 	<p>In seguito ad una frode fiscale che ha consentito alla Società di ottenere un indebito risparmio d'imposta, il rappresentante legale dispone di utilizzare una somma corrispondente all'imposta evasa per acquistare una consistente fornitura.</p>
<p>Razzismo e Xenofobia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il rappresentante legale, nell'iter di selezione di un fornitore (compresi consulenti), adotta criteri discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p>

Uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Sussiste il rischio, sebbene significativamente remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>
Quote massime per la sanzione pecuniaria	<p>1000 quote</p>	
Sanzioni interdittive	<p>Previste</p>	
Descrizione della gravità	<p>Impatto massimo</p>	
Punteggio di gravità	<p>5</p>	

6.3.2. Gestione HR

REATI IMPLICATI	AREE UFFICI E INTERESSATI	ESEMPIO
------------------------	----------------------------------	----------------

<p>Truffa in danno dello Stato ***</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ***</p> <p>Malversazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>VILLA SALUS ottiene una erogazione pubblica destinata all'assunzione di un lavoratore L. n. 104/92 e la destina all'assunzione di un lavoratore di altra categoria.</p>
<p>Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il rappresentante legale, per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole all'ente, propone al funzionario incaricato della procedura di impiegare presso la Società una persona da questi indicata.</p>
<p>Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-quater c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il rappresentante legale, per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole all'ente, viene indotto dal funzionario incaricato della procedura ad impiegare presso la Società una persona da questi indicata.</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni davanti A.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, per evitare che un dipendente di VILLA SALUS riferisca in giudizio circostanze sfavorevoli alla Società, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria prospettandogli la possibilità di un licenziamento/trasferimento.</p>
<p>Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di fornitura con la società "x", al fine di ottenere un prezzo particolarmente vantaggioso promette di assumere un parente del dirigente di "x" incaricato di condurre le trattative.</p>

<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, in attesa del rinnovo di un contratto per la fornitura di servizi di pulizia dei locali, decide di impiegare a tale scopo tre o più cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.</p>
<p>Razzismo e Xenofobia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante nell'<i>iter</i> di selezione di un candidato (dipendente) adotta criteri discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p>
<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>La Società, approfittando di un suo stato di bisogno, assume una risorsa umana sottoponendola a condizioni di sfruttamento.</p>
<p>Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Sussiste il rischio, sebbene significativamente remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>
<p>Quote massime per la sanzione pecuniaria</p>	<p>1000 quote</p>	
<p>Sanzioni interdittive</p>	<p>Previste</p>	
<p>Descrizione della gravità</p>	<p>Impatto medio</p>	
<p>Punteggio di gravità</p>	<p>3</p>	

6.3.3. Amministrazione, contabilità e gestione degli affari societari

REATI IMPLICATI	AREE UFFICI INTERESSATI ^E	ESEMPIO
<p>Truffa in danno allo Stato e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>***</p> <p>Malversazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante per l'ottenimento di uno specifico finanziamento altera la contabilità necessaria per ottenere il finanziamento traendo in inganno la P.A.</p>
<p>Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)</p> <p>Concussione/Induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317 e 319-<i>quater</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Mediante alterazione della contabilità la Società potrebbe creare riserve extracontabili destinate al pagamento illecito di PP.UU.</p>
<p>Reati societari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>1) la Società attraverso finzioni contabili crea una riserva extracontabile per corrispondere illeciti pagamenti al Direttore di Banca ed ottenere un finanziamento senza averne i requisiti.</p> <p>2) Esposizione nelle relazioni o nelle altre comunicazioni di fatti materiali non rispondenti al vero.</p> <p>3) Omissione di informazioni dovute sulla situazione patrimoniale o finanziaria della Società.</p>

<p>Riciclaggio/Reimpiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>La gestione dei rimborsi dovuti al sostenimento di spese per trasferite può essere strumentale alla commissione di reati riciclaggio o reimpiego. Lo scenario è ipotizzabile in astratto attraverso la predisposizione di una singola spesa più volte al fine dell'ottenimento di impiegare risorse illecite e occultarne la provenienza all'A.G.</p>
<p>Autoriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>La Società, avendo ottenuto un risparmio di imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolenta o infedele, impiega i proventi di tale reato nell'esercizio della propria attività.</p>
<p>Dichiarazione Fraudolenta mediante uso/emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante al fine di evadere le imposte sul reddito o sull'IVA utilizza fatture che rappresentano costi inesistenti e/o acquisti mai in realtà sostenuti.</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, al fine di evadere le imposte sul reddito o sull'IVA, utilizza metodi fraudolenti per trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria rappresentando costi inesistenti o facendo ricorso a procedure elusive al fine di abbattere l'ammontare della dichiarazione stessa.</p>

<p>Occultamento e/o distruzione delle scritture contabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, al fine di evadere le imposte e di impedire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito e/o il volume di affari della Società distrugge e/o nasconde i documenti contabili.</p>
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, prima o successivamente ad un accertamento fiscale, compie atti di alienazione simulata sui beni della Società al fine di evitare atti di aggressione dei beni da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Omessa dichiarazione, dichiarazione infedele</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Il Legale rappresentante, al fine di evadere le imposte e di impedire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito e/o il volume di affari della Società, dichiara il falso od omette di presentare la dichiarazione.</p>
<p>Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Amministrazione e contabilità ● Funzione eventualmente interessata 	<p>Sussiste il rischio, sebbene significativamente remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>

Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote
Sanzioni interdittive	Previste
Descrizione della gravità	Impatto massimo
Punteggio di gravità	5

6.3.4. Gestione IT

REATI IMPLICATI	AREE UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	Il Legale rappresentante, con il supporto del consulente esterno, alterando il funzionamento di un sistema informatico pubblico, riesce a modificare dei dati in esso contenuti, facendo risultare indebitamente la Società come beneficiaria di erogazioni pubbliche che la stessa non sarebbe legittimata ad ottenere.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	Il Legale rappresentante, con il supporto del consulente esterno, riesce ad introdursi nel sistema informatico dell'ASP, violando le misure di sicurezza del già menzionato sistema (es: <i>cracking</i> delle password).
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	La Funzione interessata, utilizzando un <i>software</i> adatto a portare a termine un attacco nei confronti del sistema informatico dell'ASP, riesce ad entrare in possesso delle chiavi di accesso di detto sistema.

<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La Funzione interessata, allo scopo di penetrare all'interno del sistema informatico dell'ASP, si procura un <i>software</i> adatto a superare le misure di sicurezza predisposte a tutela del sistema stesso.</p>
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (tra cui quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La Funzione interessata, penetrata all'interno del sistema informatico dell'ASP, elimina in modo permanente dal sistema ingenti quantità di dati in modo tale da impedire definitivamente (o, quantomeno, bloccare temporaneamente) l'operatività del sistema.</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (tra cui quelli di pubblica utilità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La Funzione interessata, superando i sistemi di protezione del sistema informatico dell'ASP, vi introduce <i>malware</i> in modo tale da compromettere il funzionamento dello stesso sistema ed ottenere un finanziamento in assenza degli opportuni requisiti.</p>
<p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La Funzione interessata, a fronte della necessità di dotare la Società di una banca dati, anziché provvedere all'acquisto della licenza realizza un duplicato su un supporto "pirata" che viene detenuto presso gli uffici del l'ente.</p>
<p>Riciclaggio/Reimpiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La Società, alterando il sistema di rendicontazione delle vendite, riesce a mascherare la reale provenienza di capitali di natura illecita, provvedendo poi alla re-immissione in circolo dei già menzionati capitali.</p>

<p>Autoriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La Società, alterando il sistema di rendicontazione delle vendite, riesce a mascherare come tali degli indebiti risparmi d'imposta derivanti da una frode ai danni del fisco, impiegando gli stessi importi per effettuare degli investimenti.</p>
<p>Occultamento e/o distruzione delle scritture contabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>La risorsa interessata, al fine di evadere le imposte e di impedire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito e/o il volume di affari della Società, distrugge e/o nasconde i documenti contabili cancellandoli dal sistema informatico.</p>
<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 bis co. 1 Legge n. 633/1941)</p> <p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati (art. 171 bis co. 2 Legge n. 633/1941)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>Il responsabile IT concorre nella condotta illecita della funzione interessata che, nella realizzazione di un'installazione, riproduce immagini, foto, disegni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica.</p>
<p>Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT 	<p>Sussiste il rischio, sebbene significativamente remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>

Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote
Sanzioni interdittive	Previste
Descrizione della gravità	Impatto massimo
Punteggio di gravità	5

6.3.5. Rapporti con l'utenza privata

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	Il rappresentante legale corrisponde una somma di denaro o altre utilità (ad esempio, l'assunzione di un prossimo congiunto) all'Amministratore Delegato (o all'Amministratore unico) e in generale all'organo amministrativo di una ditta fornitrice di prodotti impiegati dalla Società, affinché lo stesso applichi alle forniture un prezzo molto al di sotto di quello di mercato.
Riciclaggio/Reimpiego	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	La Società si rende disponibile nei confronti di un cliente a ricevere ed occultare denaro di provenienza illecita.
Autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	La Società dopo avere ottenuto un guadagno illecito compiendo altro delitto, lo impiega in attività economiche proprie.
Razzismo e Xenofobia	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	La Società sponsorizza manifestazioni a sfondo discriminatorio.

<p>Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>La Società, in accordo con un fornitore, chiede a quest'ultimo di emmettergli una fattura relativamente ad una prestazione mai ricevuta al fine di abbattere l'imponibile della propria dichiarazione.</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>Il legale rappresentante, per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, invia all'ufficio amministrativo documentazione falsa.</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>La Società emette fatture relative ad operazioni mai realizzate, per permettere ai clienti la riduzione degli oneri fiscali.</p>
<p>Indebita compensazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>La Società, attraverso la presentazione di documentazione attestante dati non corrispondenti al vero, porta a compensazione crediti d'imposta inesistenti.</p>
<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>La Società dichiara di utilizzare materiali di alta qualità, ma in realtà impiega materiali di qualità inferiore e più economica, compromettendo la sicurezza e la durabilità della struttura del prodotto oggetto di una commessa.</p>

<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 bis co. 1 Legge n. 633/1941)</p> <p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati</p> <p>(art. 171 bis co. 2 Legge n. 633/1941)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>La funzione interessata, in concorso con il consulente esterno in materia ICT, nella realizzazione di un'installazione, riproduce immagini, foto, disegni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica.</p>
<p>Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	<p>Sussiste il rischio, sebbene significativamente remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.</p>
<p>Quote massime per la sanzione pecuniaria</p>	<p>1000 quote</p>	
<p>Sanzioni interdittive</p>	<p>Previste</p>	
<p>Descrizione della gravità</p>	<p>Impatto massimo</p>	
<p>Punteggio di gravità</p>	<p>5</p>	

6.3.6. Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, ospitalità e sponsorizzazioni

REATI IMPLICATI	AREE E UFFICI INTERESSATI	ESEMPIO
Reati di corruzione (artt. 318 ss. c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	Corresponsione (od offerta) ad un pubblico ufficiale di spese di rappresentanza, che in realtà celano una dazione indebita finalizzata alla corruzione dello stesso.
Reati societari (anche corruzione tra privati)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	Corresponsione ad un Direttore di Banca di spese di rappresentanza, che in realtà celano una dazione indebita finalizzata a corromperlo, in particolare affinché lo stesso si attivi per concedere alla Società un finanziamento, per non avendo quest'ultima i requisiti per ottenerlo.
Autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	La Società dopo avere ottenuto un guadagno illecito compiendo altro delitto, lo impiega in attività economiche proprie.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	La risorsa interna, d'accordo con il legale rappresentante, presenta fatture intestate alla Società/nota spese, per spese di rappresentanza mai sostenute (es. titoli di viaggio, pernottamenti in albergo, etc.), per consentire alla Società di portare queste ultime in deduzione.
Reati di criminalità organizzata (rischio trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consulente esterno in materia ICT ● Direttore amministrativo ● Contabilità e bilancio 	Sussiste il rischio, sebbene significativamente remoto nel caso di specie, di infiltrazione della criminalità organizzata.

Quote massime per la sanzione pecuniaria	1000 quote
Sanzioni interdittive	Previste
Descrizione della gravità	Impatto massimo
Punteggio di gravità	5

7. La *gap analysis* (v. file *Excel* allegato)

Nel file *Excel* allegato a questo documento si riportano le attività sensibili a cui viene associato un punteggio in ordine al grado di probabilità di accadimento dei reati ipotizzabili. Il punteggio di probabilità viene assegnato in ragione della motivazione che viene estesa al riguardo.

8. Presidi di controllo e giudizio di *gap analysis*

8.1. Rapporti con la Pubblica amministrazione

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	RAPPORTI ISTITUZIONALI
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	I rapporti e gli adempimenti istituzionali vengono gestiti dal Legale Rappresentate, e in ogni caso esclusivamente da esponenti di VILLA SALUS che siano stati formalmente autorizzati dalla Società tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento Whistleblowing • PRO S 04 – Gestione del processo informativo – dati - flussi
Giudizio di <i>gap analysis</i>	Dalle interviste è emerso come il sistema di deleghe individuato dall'ente sia idoneo a garantire una gestione funzionale ed efficiente per le finalità dell'area esaminata.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	I rapporti e gli adempimenti vengono gestiti dal Legale Rappresentate, e in ogni caso esclusivamente da esponenti di VILLA SALUS che siano stati formalmente autorizzati dalla Società tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i>
Giudizio di gap analysis	Dalle interviste è emerso come il sistema di deleghe individuato dall'ente sia idoneo a garantire una gestione funzionale ed efficiente per le finalità dell'area esaminata.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	<p>I rapporti e gli adempimenti con l'Autorità Giudiziaria intrattenuti in via mediata, attraverso consulente/professionista esterno, vengono gestiti dal Legale Rappresentate o tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite.</p> <p>Nel caso in cui i rapporti e gli adempimenti siano gestiti anche da collaboratori e/o consulenti esterni, a questi devono essere attribuiti poteri di rappresentanza in nome e per conto dell'ente tramite apposita delega.</p>
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i> • PRO S 09 – Gestione contenzioso stragiudiziale
Giudizio di gap analysis	Dalle interviste è emerso come il sistema di deleghe individuato dall'ente sia idoneo a garantire una gestione funzionale ed efficiente per le finalità dell'area esaminata.
Miglioramenti	<p>Si consiglia di mantenere sempre un elevato standard di tracciabilità delle eventuali procure conferite nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Nessun miglioramento.</p>

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	RAPPORTI CON LE FORZE DELL'ORDINE
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	I rapporti e gli adempimenti vengono gestiti dal Legale Rappresentate, e in ogni caso esclusivamente da esponenti di VILLA SALUS che siano stati formalmente autorizzati dalla Società tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i> • PRO S 06 – Comunicazione – partecipazione e consultazione
Giudizio di gap analysis	Dalle interviste è emerso come il sistema di deleghe individuato dall'ente sia idoneo a garantire una gestione funzionale ed efficiente per le finalità dell'area esaminata.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	ACCESSO E/O UTILIZZO DI FONDI, CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONCESSI OD EROGATI DAL PUBBLICO
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	I rapporti e gli adempimenti vengono gestiti dal Legale Rappresentate, e in ogni caso esclusivamente da esponenti di VILLA SALUS che siano stati formalmente autorizzati dalla Società tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i>
Giudizio di gap analysis	Dalle interviste è emerso come la Società abbia una adeguate procedure in atto al fine della gestione dell'area esaminata.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

8.2. Ambiente e sicurezza

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
------------------------------	---

Presidi previsti dal sistema di controllo interno	<p>Identificazione e tracciabilità delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza esistenti e al miglioramento della sicurezza attraverso mappatura periodica degli adeguamenti strutturali, manutentivi, funzionali e organizzativi necessari, ivi compreso il costante aggiornamento del DVR.</p> <p>Informazione periodica dei lavoratori sui rischi specifici delle attrezzature e sulle procedure di lavoro in sicurezza delle singole attività, nonché formazione e prove in caso di evacuazione, emergenza, incendio e primo soccorso.</p>
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR – art. 28, D.lgs. 81/2008) • Regolamento <i>Whistleblowing</i> • PRO S 03 – Gestione attività di manutenzione
Giudizio di gap analysis	È stato riscontrato un adeguamento completo dell'ente alla normativa di settore.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	La Società si impegna nella verifica della sussistenza in capo alla ditta incaricata della gestione rifiuti dei requisiti organizzativi, finanziari ed autorizzativi idonei a garantire una corretta e sicura gestione del servizio.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i> • D. DIR 2A.03.01.01 – Programma di gestione del rischio ambientale e infrastrutture • PRO 02 C – Percorsi sporco pulito e gestione rifiuti
Giudizio di gap analysis	È stato riscontrato un adeguamento dell'ente alla normativa di settore.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

8.3. Ordinaria e straordinaria amministrazione

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	PROCUREMENT
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	Il Processo operativo in questione viene gestito dal Legale Rappresentante d'intesa con la Direzione amministrativa e nel rispetto della normativa vigente, che coordina l'ufficio Amministrazione e contabilità.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Albo fornitori • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i>
Giudizio di gap analysis	Attraverso la predisposizione e corretta tenuta della documentazione relativa al processo in questione, viene garantito un idoneo tracciamento delle attività, una puntuale individuazione dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	GESTIONE HR
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	I profili amministrativi inerenti alla gestione delle Risorse Umane sono gestiti dall'Amministrazione della Casa di Cura con la supervisione del Direttore Amministrativo e la consulenza di un professionista esterno qualificato, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni del codice etico aziendale Il Processo operativo in questione viene gestito dalla Direzione amministrativa, che coordina l'ufficio Amministrazione e contabilità. Regolamentazione del processo operativo attraverso idonea documentazione.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i> • PRO S 01 – Gestione delle risorse umane
Giudizio di gap analysis	Attraverso la predisposizione e corretta tenuta della documentazione relativa al processo in questione, viene garantito un idoneo tracciamento delle attività, una puntuale individuazione dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
Miglioramenti	Si consiglia di riservare costante attenzione alla normativa in materia di " <i>Whistleblowing</i> ", nonché alla disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 - RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E GESTIONE AFFARI SOCIETARI
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	L'attività in questione viene coordinata dalla Direzione amministrativa, avvalendosi dell'Ufficio Contabilità e della consulenza di un professionista esterno qualificato. L'approvazione del Bilancio compete ai soggetti legittimati (Socio Accomandatario). Gestione della contabilità completamente informatizzata. Programmazione ed effettuazione di frequenti verifiche periodiche sulle voci e sulle poste di bilancio, nonché tutte le attività funzionali alla redazione del Bilancio di esercizio e connessi adempimenti.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i>
Giudizio di gap analysis	Attraverso la predisposizione e corretta tenuta della documentazione relativa al processo in questione, viene garantito un idoneo tracciamento delle attività, una puntuale individuazione dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	GESTIONE IT
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	Accesso alla rete intranet attraverso un processo di autenticazione con credenziali unipersonali (<i>user e password</i>). Tracciabilità delle operazioni compiute all'interno dei sistemi informatici dell'ente. Utilizzo da parte di coloro che intervengono in questa area di computer dell'ente in cui sono stati installati <i>software</i> coperti da licenza.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i>
Giudizio di gap analysis	Il sistema informatico è risultato adeguato a gestire l'attività dell'ente in modo funzionale ed efficiente alle necessità dello stesso ed a garantire il necessario controllo delle operazioni effettuate dagli utenti.
Miglioramenti	Si consiglia di riservare costante attenzione alla disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 - RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	RAPPORTI CON L'UTENZA PRIVATA
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	L'attività in questione è anzitutto gestita trasversalmente da diverse aree, a seconda dei casi, coinvolte.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento <i>Whistleblowing</i> • Documentazione GDPR
Giudizio di gap analysis	Attraverso la predisposizione e corretta tenuta della documentazione relativa al processo in questione, viene garantito un idoneo tracciamento delle attività, una puntuale individuazione dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
Miglioramenti	<p>Si consiglia di monitorare costantemente la conformità della documentazione relativa alla disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 - RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati".</p> <p>Si consiglia di aggiornare costantemente le istruzioni operative adottate e di adottare, ove possibile, ulteriori procedure e/o istruzioni operative, idonee ad abbassare ulteriormente il rischio-reato.</p>

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI, LIBERALITÀ, OSPITALITÀ E SPONSORIZZAZIONI
Presidi previsti dal sistema di controllo interno	Il Processo operativo in questione viene gestito dal Legale rappresentante, nel rispetto della normativa vigente.
Procedure e regolamenti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • Procedura <i>Whistleblowing</i>
Giudizio di gap analysis	Attraverso la predisposizione e corretta tenuta della documentazione relativa al processo in questione, viene garantito un idoneo tracciamento delle attività, una puntuale individuazione dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
Miglioramenti	Nessun miglioramento

9. Conclusioni e raccomandazioni

All'esito dell'attività svolta, si può esprimere un giudizio parzialmente positivo circa l'effettiva adeguatezza della struttura e dell'organizzazione interna di Villa Salus a prevenire fatti di reato da cui possa derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La Società presenta una strutturazione interna chiara ed efficiente. Gli organigrammi acquisiti all'inizio della presente attività rispecchiano l'effettiva organizzazione interna.

In generale, ogni processo operativo, ove non gestito secondo procedure e regolamenti formalizzati, viene comunque svolto da personale preparato sulla base di prassi operative consolidate e conosciute al personale.

Si raccomanda a Villa Salus:

- (a) di provvedere all'aggiornamento ed eventuale ulteriore implementazione di apposite procedure e/o regolamenti;
- (b) di aggiornare costantemente la documentazione in materia di gestione dei dati personali;
- (c) di verificare costantemente la conformità dell'assetto aziendale alla normativa in tema di *whistleblowing*;
- (d) di rinnovare periodicamente la valutazione del rischio svolta in questa sede, dal momento che mutamenti nell'organizzazione interna o variazioni ai processi operativi sensibili possono determinare variazioni dei livelli di rischio qui riscontrati;
- (e) di rinnovare periodicamente la Valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28 ss. D.lgs. 81/2008;
- (f) di sollecitare la collaborazione di tutto il personale con l'Organismo di vigilanza, in particolare per quanto riguarda l'invio di comunicazioni al riscontrarsi di ogni criticità, in modo tale da consentire all'Organismo di attivarsi immediatamente per valutare l'effettiva sussistenza di concreti rischi di responsabilità da reato per l'ente.

GRAVITA'		PROBABILITA'			COPERTURA	
PUNTEGGIO	IMPATTO	PUNTEGGIO	EVENTO	PUNTEGGIO	DESCRIZIONE	
1	Minimo	1	Impossibile	1	Non regolamentata	
2	Non trascurabile	2	Improbabile	2	Regolamentata	
3	Medio	3	Poco probabile	3	Controllata	
4	Rilevante	4	Probabile	4	<i>Compliant</i>	
5	Massimo	5	Altamente probabile			

Probabilità									
5	5	10	15	20	25				
4	4	8	12	16	20				
3	3	6	9	12	15				
2	2	4	6	8	10				
1	1	2	3	4	5				
0	1	2	3	4	5				
									Gravità

$$R = G \times (Pa - C) = G \times P$$

R = rischio

G = gravità

Pa = probabilità astratta

C = copertura

P = probabilità al netto della copertura

Indice	Livello di rischio
1	Minimo
2 < x < 10	Basso
12 < x < 16	Medio
x > 16	Elevato

Area di attività	Gravità (G)	Probabilità al netto della copertura (P)	Indice di rischio (R)
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
1. Rapporti istituzionali	Massimo	2	10
2. Rapporti con Autorità Amministrative (incluse Agenzia delle Entrate, ASL, e Ispettorato del Lavoro)	Massimo	2	10
3. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Massimo	2	10
4. Rapporti con le Forze dell'Ordine	Massimo	2	10
5. Utilizzo di fondi e contributi erogati da soggetti pubblici	Massimo	2	10
SALUTE E SICUREZZA			
1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Massimo	2	10
2. Gestione aspetti ambientali	Massimo	2	10
ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE			
1. Procurement	Massimo	2	10
2. Gestione delle risorse umane	Massimo	2	10
3. Amministrazione e contabilità	Massimo	2	10
4. Formazione del bilancio – Gestione rapporti interni – Predisposizione di comunicati e rapporti esterni	Massimo	2	10
5. Gestione IT	Massimo	2	10
6. Rapporti con l'utenza privata	Massimo	2	10
7. Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità ed ospitalità	Massimo	2	10

PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	PROBABILITÀ / COPERTURA	MOTIVAZIONE	INDICE DI VI INDICE DI C (Pa - C)	INDICE DI G INDICE DI G (C)	INDICE DI R RISCHIO (R) [G x (Pa - C)]
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
1. Rapporti istituzionali	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
2. Rapporti con Autorità Amministrative	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
3. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
4. Rapporti con le Forze dell'Ordine	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
5. Utilizzo di fondi e contributi erogati da Enti Pubblici	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
SALUTE E SICUREZZA					
1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
2. Gestione aspetti ambientali	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE					
1. Procurement	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
2. Gestione HR	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
3. Amministrazione e contabilità	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
4. Formazione del bilancio - Gestione rapporti interni - Predisposizione di comunicati e rapporti esterni	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
5. Gestione IT	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
6. Rapporti con l'utenza privata	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10
7. Spese di rappresentanza, omaggi, liberalità ed ospitalità	Probabile Controllata	Previsione di procedure formalizzate (in aggiunta ad eventuali istruzioni operative)	5 3	2 5	10

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALL. 1

CATALOGO DEI REATI

INDICE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001].....	4
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D. Lgs. 231/2001].....	12
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA [art. 24-ter D.Lgs. 231/2001].....	16
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.Lgs. 231/2001].....	20
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]	24
REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]	26
REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001].....	31
REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001].....	33
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001].....	34
REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF].....	40
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001].....	43
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.Lgs. 231/2001].....	45
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001].....	48
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001].....	51
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.Lgs. 231/2001].....	54
REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]	55
REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]	66
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001].....	70
RAZZISMO E XENOFOBIA [art. 25-terdecies D.Lg. 231/2001].....	72

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-quaterdecies D.LGS. 231/2001]	73
REATI TRIBUTARI [Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]	74
CONTRABBANDO [Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]	76
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001] E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI [Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]	85

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche" <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" <i>"La pena della reclusione da due a sette anni e si procede di ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea"</i></p>

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 316-ter c.p. - “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</i></p> <p><i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.</i></p>
<p>Art. 24 D.lgs. 231/2001</p>	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione di modificare, senza il consenso della controparte, accordi contrattuali o adempimenti contrattuali diversi da quelli previsti nel contratto.; divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 356 c.p. - “Frode nelle pubbliche forniture”</p> <p><i>“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro”</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 353 c.p. - “Turbata libertà degli incanti”</p> <p><i>“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</i></p> <p><i>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</i></p> <p><i>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.</i></p>

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 353-bis c.p. - “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640 c.p. - “Truffa”</p> <p><i>“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> <p><i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;</i></p> <p><i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-ter c.p. - “Frode informatica”</p> <p><i>“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età”.</i></p>

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Durata: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>	<p>Art 317 c.p. - "Concussione" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i></p>
------------------------------------	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione"</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: · da 200 a 600 quote; · da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319bis</p> <p>Sanzioni interdittive: · interdizione dall'esercizio dell'attività; · sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; · esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; · divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Durata: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>	<p>Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti"</p> <p><i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote per il comma 1; da 300 a 800 quote per il comma 2.</p> <p>Sanzioni interdittive: · interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; · divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; · esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; · divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Durata: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>	<p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari"</p> <p><i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Durata: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>	<p>Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi"</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.</p>	<p>Art. 320 - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p> <p>Sanzioni interdittive: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p>	<p>Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore"</p> <p><i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".</i></p>

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</p> <p>Sanzioni interdittive solo per i commi 2 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Durata: da 4 a 7 anni soggetti apicali; da 2 a 4 anni soggetti sottoposti. salvo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>	<p>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione"</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (Art. 322-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p>	<p>Articolo 322-bis c.p. - "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; <p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i></p> <p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;</i></p> <p><i>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319-quater; secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, [qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria]. <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</p> <p>Peculato (Art. 314, comma primo, c.p.) [N.B.: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea]</p> <p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [N.B.: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea]</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 200 quote.</p>	<p>Art. 346-bis c.p. – “Traffico di influenze illecite” “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p><i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</i></p> <p><i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”</i></p> <p>Art. 314, primo comma, c.p. “Peculato” “Il pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”</p> <p>Art. 314-bis c.p. “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.</p> <p>Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui” “Il pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”</i></p>

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"</p> <p><i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> 2) <i>se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> 3) <i>se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i></p>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"</p> <p><i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i></p> <p><i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;</i> 2) <i>in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90".
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 617-quinquies c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni".</i></p>

<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 635-bis c.p. – “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due anni a sei mesi. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.</p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 635-ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi pubblici o di interesse pubblico” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.</p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 635-quater c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.</p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p> <p>635-quater 1 Sanzione pecuniaria: - sino a 400 quote</p> <p>Sanzioni interdittive: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>635-quater 1 c.p. – “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.</p>

<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"</p> <p><i>"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 400 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 615-quater c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"</p> <p><i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater".</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>Sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici"</p> <p><i>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".</i></p>

<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-quinquies c.p. - “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica” <i>“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro”.</i></p> <p>Art. 1, comma 11, D.L. 21.09.2019, n. 105, Convertito in Legge 18.11.2019, n. 133 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica <i>“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”</i></p>
--	---	--

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA [art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere" <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis VI comma). Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere" <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p>

<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniere"</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso"</p> <p><i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di estorsione"</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i></p> <p><i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.</i></p> <p><i>Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i></p> <p><i>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i></p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"</p> <p><i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con</i></p>

		<p>la reclusione non inferiore a venti anni¹.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.</p>
--	--	--

<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>- Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".</p>
------------------------------------	---	---

¹ Modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"</p> <p><i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <p><i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i></p> <p><i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete"</p> <p><i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i></p>

<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: fino 200 quote.</p>	<p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati" <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".</i></p>

<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 460 c.p. - “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo” <i>“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00”.</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 461 c.p. - “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” <i>“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 300 quote 	<p>Art. 464, c. 1, c.p. - “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati” <i>“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)”.</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote. 	<p>Art. 464, c. 2, c.p.) - “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati” <i>(...)”.</i> <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.</i></p>

<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"</p> <p><i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio" <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio" <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 517c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".</i>
Art.25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.	Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" <i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".</i>

<p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 513-bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i></p>
<p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali" <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i></p>

REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote.	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità" <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 660 quote per il comma 1.	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate" <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o</i>
		<i>finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo" <i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2	<i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.	Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti" <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 260 quote.	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve" <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori" <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i> Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</i> <i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.	Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale" <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” <i>“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote. Sanzioni Interdittive - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 2635 c.c. - “Corruzione tra privati” <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”</i>
Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote. Sanzioni Interdittive a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati” <i>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull'assemblea” <i>“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio" <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma.	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D.Lgs. 19/2023) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 300 quote.	Art. 54 D.Lgs. 19/2023 - "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" <i>"Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."</i>

REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". <i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica il comma 1 dell'art. 25-<i>quater</i>. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applicano i co. 2 e 3 dell'art. 25-<i>quater</i>. 	<p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999</p> <p><i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i> <i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>2. <omissis></i> <i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i> <i>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i> <i>5. Commette altresì reato chiunque:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i> <i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i> <p><i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".</i> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).</p>

REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art 25-<i>quater</i>.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 583-<i>bis</i> c.p. - “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” <i>“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p><i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</i> 2) <i>l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</i> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.</i></p>

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>quinqüies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote (per il comma 1); - da 200 a 700 quote (per il comma 2). <p>Sanzioni interdittive (per il comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile" "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".</p>
<p>Art. 25-<i>quinqüies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote (per i commi 1 e 2); - da 200 a 700 quote (per i commi 3 e 4). <p>Sanzione interdittiva (primo e secondo comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile" "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i></p> <p><i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”</i></p>
<p>Art. 25-<i>quinqies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote</p>	<p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - “Detenzione di materiale pornografico” <i>“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”</i></p>
<p>Art. 25-<i>quinqies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater</i> 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma) - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600bis, secondo comma, 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>) 	<p>Articolo 600-<i>quater</i> 1 c.p. – “Pornografia virtuale” <i>“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzioni interdittive (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni. 	
<p>Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 600-quinquies c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"</p> <p><i>"Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i></p>
<p>Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. 	<p>Art. 601 c.p. - "Tratta di persone"</p> <p><i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di"</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p><i>vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".</i></p>
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; 	<p>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi" <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p>Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p>	<p>Articolo 609-undecies c. p.- “Adescamento di minorenni” <i>“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater; 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”</i></p>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i>)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 603-<i>bis</i> c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> 2) <i>utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i> <p><i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i> 2) <i>la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> 3) <i>la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> 4) <i>la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> 2) <i>il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i> 3) <i>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.</i>

REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	<p>Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 184 TUF – “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”</p> <p><i>“1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <p><i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></p> <p><i>b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/14;</i></p> <p><i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a”.</i></p> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2bis) e 2ter) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i></p> <p><i>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) .</i></p>
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	<p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato”</p> <p><i>“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i></p> <p><i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n.596/14.</i></p> <p><i>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo</i></p> <p><i>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2bis) e 2ter) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 187- <i>quinquies</i> TUF	<p>Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-<i>bis</i> TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 3 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 187-<i>bis</i> TUF - “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”</p> <p><i>“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i> <i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i> <p><i>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</i></p> <p><i>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</i></p> <p><i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p><i>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 187- <i>quinquies</i> TUF	<p>Manipolazione del mercato (Art. 187-<i>ter</i> TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 5 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 187-<i>ter</i> TUF - “Manipolazione del mercato”</p> <p>1. <i>Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</i></p> <p>2. <i>Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</i></p> <p>3. <i>Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</i> b) <i>operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</i> c) <i>operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</i> d) <i>altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</i> <p>4. <i>Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</i></p> <p>5. <i>Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p>6. <i>Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</i></p> <p>7. <i>La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</i></p>

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS;</p> <p>- da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un periodo da tre mesi ad un anno. 	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo" <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiore a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. <p>Sanzioni interdittivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore a sei mesi. 	<p>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose"</p> <p><i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p>

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 648 - "Ricettazione" <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>octies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Riciclaggio (Art. 648-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 648-<i>bis</i> - "Riciclaggio" <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 648-<i>ter</i> c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Autoriciclaggio (Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p. - "Autoriciclaggio"</p> <p><i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p>

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 493-ter - "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"</p> <p><i>"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i></p> <p><i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i></p> <p><i>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>octies</i> l D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 493-<i>quater</i> - "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i></p> <p><i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".</i></p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> l D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (Art. 640-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-<i>ter</i> c.p. - "frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro"</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".</i></p>

<p>Art. 25-<i>octies</i> / D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 250 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 512-<i>bis</i> c.p. - "trasferimento fraudolento di valori"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni"</i></p>
--	--	---

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> / D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Altre fattispecie</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - da 300 a 800 quote nel caso in cui il delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>"Altre fattispecie"</p> <p><i>"Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</i></p> <p><i>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</i></p> <p><i>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote".</i></p>

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171, L. 633/41 - [Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione].</p> <p><i>“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...) 3.co.) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”</i></p>
<p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171-bis, L. 633/41 - “Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati”</p> <p><i>“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p><i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>novies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-<i>ter</i> L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171-<i>ter</i> L. 633/41 – “Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico” “1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>novies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-<i>septies</i> L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171-<i>septies</i> L. 633/41 – “Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione” <i>“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i> <i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i> <i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.</i></p>
<p>Art. 25-<i>novies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-<i>octies</i> L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171-<i>octies</i> L. 633/41 - “Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica” <i>“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i> <i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.</i></p>

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i></p>

REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 250 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo non superiore ad un anno. 	<p>Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale"</p> <p><i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p><i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale"</p> <p><i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p><i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 500 quote. 	<p>Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente"</p> <p><i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i></p>

Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote.	Art. 452-<i>sexies</i> c.p. - “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (art. 452- <i>octies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 1.000 quote.	Art. 452-<i>octies</i> c.p. - “Circostanze aggravanti” “Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L’ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- <i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 250 quote.	Art. 727-<i>bis</i> c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- <i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 733-<i>bis</i> c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”.
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote per i commi 3, 5 primo periodo e 13. - Da 200 a 300 quote per i commi 2, 5, secondo periodo e 11.	Art. 137 D.Lgs. 152/06, commi 2,3 e 5, - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione) “2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzioni interdittive fino a 6 mesi (solo c. 2 e 5 secondo periodo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>4. <i>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro". (...)</i></p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 300 quote. <p>Sanzioni interdittive fino a 6 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06, comma 11, - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</p> <p><i>"1. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni".</i></p> <p>Art. 103 "Scarichi sul suolo"</p> <p><i>"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i></p> <p><i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i></p> <p><i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i></p> <p><i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i></p> <p><i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i></p> <p><i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i></p> <p><i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p>2. <i>Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p>3. <i>Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".</i></p> <p>Art. 104 "Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"</p> <p><i>"1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p>2. <i>In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i></p> <p>3. <i>In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo</i></p>

		<p>scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p>
		<p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per la lettera a) - Da 150 a 250 quote per la lettera b) 	<p>mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".</p>

<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per il primo periodo - Da 200 a 300 quote per il secondo periodo <p>Sanzioni interdittive fino a 6 mesi per il secondo periodo</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06, comma 3, - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06, comma 5, - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06, comma 6 primo periodo, - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 257 D.Lgs. 152/06, comma 1, - "Bonifica dei siti" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".</p>

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/06, comma 2, - “Bonifica dei siti” <i>“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 258 D.Lgs. 152/06, comma 4, secondo periodo, - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” , <i>“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 259 D.Lgs. 152/06, comma 1 - “Traffico illecito di rifiuti” <i>“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/06)	Art. 260 D.Lgs. 152/06, comma 2, - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” <i>“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote.	

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis c. 6 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06, comma 6 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” <i>“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06, comma 7 secondo e terzo periodo- “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” <i>“Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.</i></p> <p><i>Comma 8, primo periodo:” Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 comma 8, secondo periodo - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” <i>“La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies</p>	<p>Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei</p>	<p>Art. 279 D.Lgs. 152/06, comma 5, - “Sanzioni” (per il “Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	<p>valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 100 a 250 quote 	<p>di qualità dell'aria")</p> <p><i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i></p> <p>[Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06]</p> <p><i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 100a 250 quote per il comma 1 - Da 150 a 250 quote per il comma 2 	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150, commi 1 e 2, - "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> b) <i>omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> c) <i>utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> d) <i>trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote</p>	<p>Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150, commi 1 e 2, - "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione" "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) <i>commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p>f) <i>detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i></p> <p>2. <i>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</i></p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione - Da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione - Da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione - Da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione 	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150, comma 1, - “Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione” “<i>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale</i>”.</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p>	<p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150, comma 4, - “Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione” “<i>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni</i>”.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 250 quote</p>	<p>[Art. 6 C. 1] “Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica”.</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono” “Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per il comma 1 - Da 200 a 300 quote per il comma 2 <p>Sanzioni interdittive fino a 6 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, commi 1 e 2, - “Inquinamento doloso”, “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. “2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote (per il comma 1) - Da 150 a 250 quote (per il comma 2) <p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il comma 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; 	<p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, commi 1 e 2 - "Inquinamento colposo"</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p> <p><i>"2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p>

REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniere". "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</p>

<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni. 	<p>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 – “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”</p> <p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.</i></p>
--------------------------------	--	---

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>quater</i> D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 291-<i>quater</i> D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". "1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</p>	<p>Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p><i>investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i> <i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.</i></p>
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5, “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” “1. (omissis) 2. (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i></p> <p><i>4. (omissis)</i></p> <p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".</i></p>

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</p>	<p>Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 12, 12-bis-12-quinquies, – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>[12-bis] <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a)</i></p> <p><i>se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i></p> <p>b) <i>se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i></p> <p>c) <i>se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</i></p> <p>[12-ter] <i>Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i></p> <p>[12-quater] <i>Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. [12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i></p>

<p>Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (1-bis². In relazione all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. n. 286/1998 – “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” <i>“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. <p>3-bis. <i>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p>3-ter. <i>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.
<p>Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>(1-ter. In relazione all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 – “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” <i>“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</i></p>

RAZZISMO E XENOFOBIA [art. 25-terdecies D.Lg. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Razzismo e xenofobia</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 604-bis c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”</p> <p><i>“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.</i></p>

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-quaterdecies D.LGS. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode in competizioni sportive</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delitti fino a 500 quote - contravvenzioni fino a 260 quote. <p>Sanzioni interdittive solo per i delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Per una durata non inferiore ad 1 anno.</p>	<p>Art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n.401 – “Frode in competizioni sportive”</p> <p><i>“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00”.</i></p> <p>Art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401 – “Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa”</p> <p><i>“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.</i></p>

REATI TRIBUTARI [Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2000</p>	<p>Reati Tributari</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 300 quote per il delitto di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/00. - Fino a 500 quote per i delitti di cui alle seguenti disposizioni: art. 2, co. 1; art. 3; art. 8, co.1, del D.Lgs. 74/00. - Fino a 400 quote: art. 2, co. 2bis; art. 8, co-2bis; art. 5, art. 10; art. 10 quarter, art. 11, del D.Lgs. 74/00. <p>Se l'Ente in seguito alla commissione dei suddetti delitti ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>N.B. = laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegna o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/00;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 Decreto cit.; - fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater Decreto cit. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art.2. – “Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”</p> <p><i>“1.È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (...)</i> <i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.</i></p> <p>Art.3 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”</p> <p><i>“Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i> <i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i> <i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.</i></p> <p>Art. 4 – “Dichiarazione infedele”</p> <p><i>“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</i> <i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</i> <i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i> <i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i></p>

		<p><i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”</i></p> <p>Art. 5 – “Omessa dichiarazione” <i>“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i> <i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i> <i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”</i></p> <p>Art. 8. – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” <i>“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i> <i>(...)</i> <i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.</i></p> <p>Art. 10. – “Occultamento o distruzione di documenti contabili” <i>“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.</i></p> <p>Art. 10-quater – “Indebita compensazione” <i>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</i> <i>2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.</i></p> <p>Art. 11. – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” <i>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.</i></p>
--	--	--

CONTRABBANDO [Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2000</p>	<p>Contrabbando</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote per i delitti indicati; - Fino a 400 quote quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 40 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici” <i>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;</i> <i>b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</i> <i>c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;</i> <i>d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;</i> <i>e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;</i> <i>f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;</i> <i>g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.</i> <p><i>2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</i></p> <p><i>3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.</i></p> <p><i>4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</i></p> <p><i>5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.</i></p> <p><i>6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000”.</i></p> <p>Art. 40-bis del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati”</p>

		<p>“1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.</p> <p>3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.</p> <p>4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:</p> <p>a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;</p> <p>b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.</p> <p>5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto”.</p> <p>Art. 40-ter del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 –“Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi”</p> <p>“1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando”.</p> <p>Art. 40-quater del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Circostanze attenuanti”</p> <p>“1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.</p> <p>Art. 40-quinquies del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita”</p> <p>“1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.</p> <p>2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.</p> <p>3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64”.</p>
--	--	---

		<p>Art. 40-sexies del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati”</p> <p>“1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.</p> <p>2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.</p> <p>3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.</p> <p>4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.</p> <p>5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.</p> <p>Art. 41 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche”</p> <p>“1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</p> <p>2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</p> <p>3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio) e da esso verificati.</p> <p>4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da (258 euro a 1549 euro)).</p> <p>5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4”.</p> <p>Art. 42 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche”</p> <p>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno”.</p> <p>Art. 43 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche”</p> <p>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</p> <p>a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</p> <p>b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali</p>
--	--	--

		<p>è stata concessa l'esenzione.</p> <p>2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.</p> <p>3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.</p> <p>4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000".</p> <p>Art. 44 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Confisca”</p> <p>“1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.</p> <p>1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.</p> <p>1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”.</p> <p>Art. 45 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Circostanze aggravanti”</p> <p>“1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383”.</p> <p>Art. 46 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Alterazione di congegni, impronte e contrassegni”</p> <p>“1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:</p> <p>a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;</p> <p>b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.</p> <p>2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.</p> <p>3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).</p> <p>4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43”.</p> <p>Art. 47 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa”</p>
--	--	---

		<p>“1. Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.</p> <p>2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.</p> <p>3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.</p> <p>5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.</p> <p>5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati”.</p> <p>Art. 48 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n.141 – “Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa”</p> <p>“1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.</p> <p>2. Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.</p> <p>3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:</p> <p>a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;</p> <p>b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.</p> <p>4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</p> <p>5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta”.</p> <p>Art. 49 del D.lgs. 26 ottobre 2024 n. 141 – “Irregolarità nella circolazione”</p> <p>“1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati,</p>
--	--	---

		<p>del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.</p> <p>4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.</p> <p>6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.</p> <p>7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa”.</p> <p>Art. 78 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando per omessa dichiarazione” “1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2”.</p> <p>Art. 79 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando per dichiarazione infedele” “1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.</p> <p>Art. 80 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine” “1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:</p>
--	--	--

		<i>a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;</i>
--	--	--

		<p><i>b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile".</i></p> <p>Art. 81 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti” <i>“1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.</i></p> <p>Art. 82 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti” <i>“1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.</i></p> <p>Art. 83 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento” <i>“1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.</i></p> <p>Art. 84 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Contrabbando di tabacchi lavorati” <i>“1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i> 2. <i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.</i> 3. <i>Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:</i> a) <i>non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;</i> b) <i>superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.</i></p> <p>Art. 85 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati” <i>“1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</i> 2. <i>Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</i> a) <i>nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</i> b) <i>nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i> c) <i>il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i> d) <i>nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</i> e) <i>nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca,</i></p>
--	--	--

il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.

Art. 86 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati”

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Art. 88 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Circostanze aggravanti del contrabbando”

“1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”.

Art. 94 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 – “Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”

“1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illegittimo impiego, anche

		<p>occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.</p> <p>5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”.</p>
--	--	---

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001] E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI [Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2000</p>	<p>Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 900 quote; <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art 518-octies c.p. – “Falsificazione in struttura privata relativa ai beni culturali”</p> <p>“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”</p>